



Comune di Lixxano

(Provincia di Taranto)

AVVISO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2 DEL D. LGS. 175/2016, DELLO SCHEMA DELL'ATTO DELIBERATIVO DI ACQUISIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DELLA AQP - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, ALIENATE DALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2024

PREMESSO CHE

- in forza dell'art. 42, co. 2 lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare in merito alle partecipazioni dell'Ente in società di capitali e alle loro operazioni straordinarie;
- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che, prima dell'approvazione, il Comune sottoponga lo schema dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale a forme di consultazione pubblica, secondo modalità dallo stesso Ente disciplinate;

CONSIDERATO CHE

- il Servizio Idrico Integrato rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;
- con Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 e s.m.i., è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; ad essa sono state attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- nella Regione Puglia, ancor prima che la normativa nazionale di settore sopra richiamata istituisse tale servizio e prevedesse come obbligatorio il suo svolgimento unitario, la gestione del Servizio Idrico Integrato era stata affidata ad un unico gestore per l'intero territorio regionale ovvero all'Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- il termine di affidamento della concessione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia, inizialmente fissato ex lege dall'art. 2 del D.lgs. 141/1999 al 31 dicembre 2018, è stato prorogato con diversi interventi normativi al 31 dicembre 2025;
- l'Autorità Idrica Pugliese, con Deliberazione del Consiglio direttivo n.52 del 30/06/2025, ha disposto l'affidamento del servizio in questione secondo il modello in house providing all'Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) per una durata di vent'anni dal 01.01.2026 al 31.12.2045;

DATO ATTO CHE

- con la Legge n.14 del 28 marzo 2024, come modificata dall'art. 241 della L.R. n. 42 del 31 dicembre 2024, la Regione Puglia ha disciplinato le modalità di alienazione da parte dell'Ente delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai Comuni pugliesi con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale;
- più in dettaglio, in attuazione dell'articolo 3 co. 2-ter del D.L. 153/2024, la Regione ha trasferito a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei 257 comuni



Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun Comune trasferisca le suddette azioni alla "Società veicolo" entro novanta giorni dall'acquisizione;
- che, in base all'art. 149 bis 1 co. del TUA, la partecipazione dei comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta tramite un veicolo societario.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- che l'acquisizione delle quote di AQP S.p.a. risponde al perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione comunale, che è l'ente deputato alla gestione del servizio idrico nel territorio amministrato e a partecipare indirettamente al capitale del gestore in house;
- con l'acquisizione della partecipazione nella "Società Veicolo", si ravvisa l'opportunità dei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico;
- l'acquisizione avverrà a titolo gratuito e quindi senza alcun esborso o aggravio finanziario per l'Ente;
- tale acquisizione risulta compatibile con la disciplina UE in materia; infatti, l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni di AQP SpA non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese, poichè i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Per tutto quanti innanzi esposto, in ottemperanza a quanto prestabilito dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, il Comune di Lizzano, in persona del Sindaco p.t,

sottopone a consultazione pubblica

lo schema della deliberazione con cui il Consiglio Comunale autorizzerà l'acquisizione delle quote di partecipazioni sociali della AQP - Acquedotto Pugliese SpA, alienate dalla regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 14/2024.

Per gli ulteriori dettagli, si invita a consultare il testo della proposta (schema) di deliberazione in argomento, unitamente ai relativi allegati:

- a) Allegato 1: Legge Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024;
- b) Allegato 2: Delibera G.R.PUGLIA n. 1300 del 11 settembre 2025_Modifiche Statuto AQP;
- c) Allegato 3: Statuto A.Q.P. S.p.A.;
- d) Allegato 4: Deliberazione del Consiglio Direttivo di Autorità Idrica Pugliese n. 52-2025;
- e) Allegato 5: Deliberazione del Consiglio Direttivo di Autorità Idrica Pugliese n. 75 del 24 09 2025;
- f) Allegato 6: Deliberazione del Consiglio Direttivo di Autorità Idrica Pugliese n. 31 del 13 03 2023;
- g) Allegato 7: Deliberazione del Consiglio Direttivo di Autorità Idrica Pugliese n. 68 del 20 06 2024;
- h) Allegato 8: Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 454/2025;
- i) Allegato 9: Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 894/2025.

Al fine di favorire una partecipazione informata, il processo di consultazione, avviato con il presente Avviso pubblico corredato da tutti i succitati documenti, verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.



Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

DESTINATARI/PARTECIPANTI.

Potranno partecipare alla consultazione tutti i cittadini e tutte le cittadine italiani/e maggiorenni, le imprese, le associazioni, le organizzazioni, le formazioni sociali, nonché tutti coloro che hanno interesse o su cui potrebbero ricadere gli effetti dell'acquisizione delle quote di partecipazioni sociali della AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A.

I suddetti soggetti potranno presentare pareri, osservazioni e/o proposte in relazione all'operazione oggetto della presente consultazione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Tali pareri, osservazioni e/o proposte dovranno essere forniti, compilando il "Modello contributi consultazione pubblica" di cui all'All. 1, e dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore 23.59 del 10° giorno a partire dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it

VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Le osservazioni, i pareri ed i commenti formulati in merito allo schema di atto deliberativo ed ai relativi allegati, insieme alle eventuali controdeduzioni, saranno inseriti in apposito report e saranno pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale del Comune.

L'esito della consultazione pubblica di cui al presente avviso non potrà essere considerato vincolante per la scelta pubblica in relazione alla quale la consultazione stessa viene attivata; lo stesso esito verrà richiamato nello schema di atto deliberativo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Al fine di favorire un livello adeguato e diffuso di controllo, l'esito della consultazione è reso disponibile in formato digitale, sì da permetterne la condivisione e la conservazione nel tempo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali forniti nell'ambito della presente consultazione pubblica saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività correlate alla stessa, nel rispetto delle disposizioni Regolamento (UE) n. 2016/679, secondo l'informativa allegata al "Modello contributi consultazione pubblica".

Lizzano, ____/09/2026

Il Sindaco
Dott.ssa Lucia Palombella

PROPOSTE, OSSERVAZIONI, CONTRIBUTI

Il sottoscritto _____,
in qualità di *(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse - stakeholder - o la categoria di appartenenza - organizzazione sindacale, ente, associazione, fondazione etc.)*

e-mail _____;

in relazione allo schema di Deliberazione con cui il Consiglio Comunale autorizzerà l'acquisizione delle quote di partecipazioni della società *in house* AQP - Acquedotto Pugliese S.P.A, alienate dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 14/2024.

formula le seguenti proposte, pareri e/o osservazioni

Luogo e data:

Firma leggibile

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, secondo l'informativa fornita di seguito.

Luogo e data:

firma leggibile

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 ed **ESPRESSIONE DEL CONSENSO**

Titolare	<u>Comune di Lizzano per mezzo del Servizio Finanziario –corso vittorio emanuele, 54 - 74020 – Lizzano Tel. 099/9558606;</u>
-----------------	--

	Pec protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it		
Finalità e base giuridica del trattamento			
Dati personali trattati			
Provenienza dei dati trattati	Finalità	Soggetti che hanno fornito i dati	
	Svolgimento dell'attività preparatoria ed istruttoria dei contributi espressi in relazione alla consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di deliberazione per l'acquisizione delle quote di partecipazioni della società <i>in house</i> AQP - Acquedotto Pugliese S.P.A, alienate dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 14/2024		I dati vengono acquisiti direttamente dagli interessati che inviano i propri contributi a mezzo p.e.c..
Destinatari			
Periodo di conservazione			
Diritti dell'interessato			
Processo decisionale automatizzato: NO		Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO	Profilazione dell'interessato: NO
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali	Metis 3.26 srl – mail serviziordp@pa326.it		
Dati di contatto per l'esercizio dei diritti	Servizio Finanziario corso vittorio emanuele, 54 - 74020 – Lizzano –email serviziifinanziari@comune.lizzano.ta.it		

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l'art. 149 *bis*;

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", art. 25, comma 4;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 16 dedicato alla disciplina delle Società in house e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente, successivamente denominato "TUSP"

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, la quale ha istituito l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, attribuendole tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), mediante le quali si affida all'Autorità Idrica il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

VISTO l'art. 149 bis¹ D.lgs. 152/2006, mediante cui è espressamente previsto che “L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

VISTO il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ed in particolare i seguenti articoli:

l'art. 14

“1. (...) l'ente locale e gli altri enti competenti, (...), provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

2. ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (...);

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. (...). “

l'art. 17

¹ Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, lettera d\), del DL 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 novembre 2014 n. 164](#).

“2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici(...), gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, (...);

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

PRESO ATTO CHE il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati a società a capitale completamente pubblico (società “in house”), affrontando la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;

VISTA la Deliberazione Del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 68 del 20/06/2024 di “Avvio del procedimento inerente all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia, ai sensi dell'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023.”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con cui è stato espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VIncA, relativo al "Piano d'Ambito PDA dell'Autorità Idrica Pugliese” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si ottemperi ad una serie di richieste integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13-14-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023 “Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, l'Autorità ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore non possono essere definiti che da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;

CONSIDERATO che è importante mantenere e migliorare l'attuale livello di servizio evitando, per quanto possibile, le situazioni di criticità che potrebbero verificarsi nella delicata fase del passaggio di consegne da gestore uscente a gestore subentrante;

RICHIAMATI:

il Codice dell'Ambiente, all'art. 142, comma 3, che attribuisce agli enti locali le funzioni di “organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”; queste attività devono essere esercitate “attraverso l'ente di governo dell'ambito”, cui i comuni partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

quanto all'affidamento del servizio, l'art. 147 del Codice dell'Ambiente ha stabilito innanzitutto il principio dell'unicità della gestione, che impone di individuare un unico gestore del SII per ogni ATO;

il successivo art. 149 bis (norma inserita dall'[art. 7, comma 1, lettera d\), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#) , convertito con modificazioni in [legge 11 novembre 2014 n. 164](#)) ha poi definito le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che “l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,

all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

analogamente a quanto già previsto dalla normativa speciale sul SII, il TUSPL di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha previsto all’art. 10, comma 1, che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. L’art. 2 (“Definizioni”), comma 1, lett. c) definisce: “c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

CONSIDERATO CHE:

il Servizio Idrico Integrato rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall’altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;

VISTO CHE:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

PRESO ATTO CHE:

all’interno della Regione Puglia, la gestione del SII ad opera di un unico gestore per l’intero territorio è stata realizzata già prima che la normativa nazionale di settore sopra richiamata istituisse tale servizio e prevedesse come obbligatorio il suo svolgimento unitario;

difatti, con la trasformazione dell’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese (EAAP) in società per azioni, avvenuta con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le finalità e le attività attinenti il servizio idrico e fognario svolto per conto dei Comuni pugliesi sono passate, senza soluzione di continuità, dall’Ente pubblico alla società pubblica, che ha mantenuto il ruolo di gestore unico del SII per l’intero territorio pugliese, per perseguire la duplice finalità dell’unitarietà dell’ambito di esercizio del SII e dell’unicità dell’Autorità incaricata di governarlo;

con la Legge Regione Puglia n. 28 del 6 settembre 1999, il territorio della Regione (257 Comuni ed una popolazione di circa 4 milioni di residenti) è stato delimitato in un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Puglia, tenuto anche conto delle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia e dell'interconnessione del sistema idrico al servizio del territorio nonché della gestione unitaria già esistente, assicurata, come detto, prima dall'EAAP e poi da AQP;

in data 30 settembre 2002 è stata sottoscritta tra l'allora Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia e AQP la Convenzione di gestione (e il relativo Disciplinare Tecnico), con cui è stata affidata la gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della concessione *ex lege*, all'epoca prevista dall'art. 2 del citato D.lgs. 141/1999; il termine di scadenza della concessione è stato successivamente prorogato al 31/12/2025;

il 20 dicembre 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, soggetto espressione delle amministrazioni locali della regione proprietarie delle reti ed infrastrutture idriche e fognarie;

con successiva Legge Regionale n. 8 del 26 marzo 2007 l'Autorità d'Ambito ha assunto la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali – TUEL), al quale hanno aderito i Comuni pugliesi, sottoscrivendo, con atto del 28 giugno 2008, la Convenzione istitutiva del consorzio obbligatorio e il relativo statuto;

con Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 e s.m.i. è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Coerentemente con l'assetto normativo nazionale, infatti, la legge regionale Puglia 9/2011 ha attribuito all'AIP “tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito” (art. 2, comma 1), tra i quali la scelta delle “procedure per l'individuazione del soggetto gestore” (art. 4, comma 6, lettera “h”) e “l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 2, comma 2, lettera “f” e art. 4, comma 6, lettera “h”);

il 31 dicembre 2025 giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione *ex lege* (D.lgs. 141/1999) in favore della società AQP;

infatti, il termine di affidamento della concessione, inizialmente fissato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999 al 31 dicembre 2018, è stato successivamente modificato con diversi interventi normativi. In particolare, l'art. 21, comma 11 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 - nella versione modificata da ultimo dall'art. 16 bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152,

convertito in Legge 29 dicembre 2021 n.233 - ha previsto che: “Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141 [i.e. AQP] è prorogato fino al 31 dicembre 2025”.

PRESO E DATO ATTO CHE:

le norme speciali che regolano il servizio idrico integrato sopra richiamate (D.lgs. 152/2006 - TUA) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo (vale a dire: gara ad evidenza pubblica; affidamento a società mista pubblico-privata; affidamento in house), provvedendo, conseguentemente, al relativo affidamento nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (cfr. art. 149 bis del TUA);

ugualmente, la norma generale di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 (TUSPL) consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete, come il servizio idrico integrato, mediante una delle seguenti modalità:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17.

Considerato che

L'AIP ha avviato, nel termine di 18 mesi prima della scadenza della concessione, il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII nell'Ambito Puglia con la Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024;

pertanto, prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP, l'AIP dovrà chiudere il procedimento avviato e:

- individuare il soggetto gestore cui affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ATO Puglia nel rispetto della normativa di settore;
- disporre il nuovo affidamento al soggetto gestore entro 6 mesi prima della scadenza (cfr. art. 14.3 della Convenzione su citata e art. 149 bis, comma 2, del D.lgs. 152/2006), quindi entro il 30 giugno 2025;

con l'art. 3, comma 2-ter, del decreto legge 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 191/2024, è stato disposto quanto segue: “*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 15 marzo 2012,*

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”;

La Legge Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024 , come modificata dall'art. 241 della Legge Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, ha disciplinato le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, del su richiamato decreto legge 153/2024, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale sopra richiamate;

in base alla richiamata Legge regionale:

- a) i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti *in house* (cfr. art. 2, comma 1, LR 14/2024);
- b) in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024](#), non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo (art.2, comma 2, ult. periodo, LR 14/2024);
- c) per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della stessa legge, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. (art.2, comma 2, LR 14/2024);
- d) la Regione mette altresì a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (art.2, comma 3, LR 14/2024);
- e) in attuazione dell'[art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024](#), la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in

base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione (art.3, comma 1, LR 14/2024).

Preso atto che

In data **20/06/2024** il **Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese**, con **delibera n. 68**, ha preso atto dell'indirizzo espresso da ANCI Puglia con la succitata delibera del 22/05/2024 ed ha avviato il procedimento diretto all'individuazione del soggetto gestore del SII;

La stessa Autorità Idrica Pugliese, con **delibera n. 111 del 19 dicembre 2024**, all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato, in considerazione di analisi tecnica, che ha evidenziato come l'affidamento *inhouse* del servizio idrico integrato pugliese risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella medesima rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;

La Deliberazione 111/2024 di AIP è corredata da un'approfondita Relazione tecnica e da un Piano economico finanziario ventennale (2026/2045), pari alla durata del previsto affidamento. Tra gli altri aspetti, la Relazione tecnica approvata con la su citata Delibera AIP 111/2024 contiene:

- ✓ un'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) del sistema idrico pugliese, che confronta le tre diverse forme di affidamento e fornisce una panoramica completa della situazione attuale e delle prospettive future del sistema idrico pugliese;
- ✓ un'analisi di benchmarking tra la gestione pregressa, assicurata fino ad ora da AQP, e gli altri operatori italiani dell'idrico.

L'analisi condotta ha considerato l'affidamento in-house conforme ad una maggiore rispondenza, rispetto al ricorso al mercato, di soluzioni soddisfacenti in termini di qualità, efficienza ed economicità, a seguito di analisi di contesto e simulazione di pesatura punteggi attribuibili a parametri tecnici chiaramente delineati;

dall'analisi suddetta è risultato, a parere dell'Autorità Idrica Pugliese, come l'affidamento in-house del servizio idrico integrato offra benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di qualità del servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche;

l'analisi ha tenuto conto degli obiettivi di universalità e socialità del servizio, valutando tali obiettivi raggiungibili in maniera più efficace tramite una gestione interna piuttosto che esternalizzata;

RILEVATO CHE:

il modello gestionale del servizio idrico integrato scelto comporta per la suddetta Autorità, in fase successiva e con provvedimento separato, la individuazione del soggetto affidatario, verificando la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento del servizio *in-house*;

in particolare, tra i requisiti obbligatoriamente previsti, la società in house affidataria dovrà dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche:

- la partecipazione interamente pubblica della società affidataria del servizio;
- capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi sulla società;
- oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023;
- un fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici soci (da previsione statutaria), in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016.

Considerato altresì che

in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA: *“L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*. In base alla norma speciale, quindi, la partecipazione dei Comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta, tramite un veicolo societario, e può anche non essere esclusiva;

il modello in house providing può essere attuato dagli enti locali pugliesi aderendo agli incentivi di cui alla legge regionale richiamata in precedenza;

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha altresì proceduto a deliberare, in particolare:

1. di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' *“in house providing”* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, in ragione delle richiamate premesse di cui al punto precedente della presente deliberazione e tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;

2. di dare atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una *“fattispecie a formazione progressiva”*, inerente all’adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;
3. di approvare la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 (allegata sub lett. C, unitamente al piano economico finanziario e alla relazione ex art.14 del medesimo provvedimento legislativo), recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all’affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell’ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
4. di approvare il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione (anch’esso allegato sub lett. C) e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;
5. di dare atto che lo **statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** (allegato sub lett. E), così come modificato con la **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025 (successivamente modificato con delibera di Giunta regionale n. 1843 del 21 novembre 2025 ed approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 10/12/2025)**, oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 3 del già citato decreto legge 153/2024, consente di accertare - per quanto riportato in premessa narrativa e meglio dettagliato nella sopra citata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - che la stessa si configura come Società *in house* (secondo il modello del c.d. *“in house a cascata”*), partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:
 - I. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);
 - II. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);
 - III. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);

- IV. previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto);
6. di approvare lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr (allegato sub lett. D) e l'annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022....”

La suddetta deliberazione è stata trasmessa per opportuna conoscenza “ed in ragione della prevista acquisizione delle quote societarie dell'attuale Soggetto Gestore da parte degli enti locali pugliesi”, agli Enti di controllo competenti in merito quali la Sezione Regionale della Corte dei Conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato senza ricevere, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, alcuna osservazione. È stata altresì pubblicata con relativi allegati sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese il 30 giugno 2025 e il 1° luglio 2025 sullo specifico portale telematico dell'ANAC denominato “Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

Con deliberazione n.75 del 23 settembre 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha, da ultimo, deliberato apposita presa d'atto di ulteriori modifiche statutarie del soggetto gestore del servizio idrico integrato tese a recepire suggerimenti trasmessi in apposito parere dall'ANAC all'attenzione della Regione Puglia, avvalorandone le relative disposizioni;

la costituzione della “Società Veicolo” si configura, alla luce di quanto in premessa, come partecipazione essenziale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, primo periodo, del TUSP, in quanto funzionale allo svolgimento delle finalità istituzionali dei Comuni nella loro qualità di titolari della gestione del SII e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito, e in virtù del combinato disposto del decreto legge 153/2024 convertito, con modificazioni, in legge 191/2024 e della legge regionale n.14 del 2024, così come modificata, da ultimo, dall'art. 241 della legge regionale n. 42 del 2024, nonché delle deliberazioni n.68 e n.111 del 2024 dell'Autorità Idrica Pugliese, così come deliberazione n. 52 del 30 giugno 2025, inerente la disposizione di affidamento del servizio idrico integrato;

è ritenuto pertanto necessario porre in atto l'adesione alla predetta “Società Veicolo”, a cui conferire, nei tempi previsti dalla Legge regionale 14/2024, le azioni di AQP che saranno trasferite a titolo gratuito a favore di questo ente locale dalla Regione Puglia, al fine di aderire agli incentivi di cui alla suddetta legge regionale e conformarsi così agli indirizzi di cui alle delibere n.68 e n. 111 dell'Autorità Idrica Pugliese, relativi all'affidamento del servizio idrico con la modalità dell'affidamento in house

providing a soggetto giuridico le cui caratteristiche risultino conformi alle previsioni normative europee e nazionali in tema di soggetto affidatario di servizio pubblico;

è intendimento di questa Amministrazione fruire, in particolare, degli incentivi riconosciuti dalla Regione Puglia con la succitata L.R. 14/2024 e segnatamente l'incentivo per la costituzione del capitale per lo svolgimento delle attività di competenza;

Visti e richiamati:

il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP)* che, all'**art. 3, comma 1**, riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di *“partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*;

l'**art. 4** del **TUSP**, che individua, al **comma 1**, le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, prescrivendo come regola generale che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'oggetto e le finalità della società partecipata devono quindi essere strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'ente costituente/partecipante alla società;

l'**art.4, comma 2, del TUSP**, che, in applicazione del principio generale (funzionalità rispetto ai fini istituzionali dell'ente), individua espressamente i casi in cui la pubblica amministrazione è legittimata alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento delle partecipazioni pubbliche tra i quali: la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (lett. a); l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (lett. d);

l'**art. 5, comma 1, del TUSP**, che - nel prevedere e disciplinare l'obbligo di motivazione analitica nell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite - dispone un'espressa deroga nell'ipotesi in cui la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative;

l'**art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP**, che individua la competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/costituzione di una società, statuendo altresì che l'atto deliberativo debba contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328

e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata e deve essere pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante;

Considerato che

sia l'acquisizione delle partecipazioni al capitale sociale di AQP trasferite dalla Regione Puglia, sia la costituzione della "Società Veicolo", a capitale interamente pubblico ineditabile, cui conferire la proprietà delle azioni di AQP che saranno trasferite, sono espressamente ammesse sia da norme di legge nazionali (art.3, comma 2 ter, del DL 153/2024 e art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.201/2022), sia da norma di legge regionale (artt. 2 e seg. della L.R. Puglia n. 14/2024);

Osservato che

nel caso di specie, la costituzione della "Società Veicolo" rappresenta strumento essenziale per gli Enti locali ricadenti nell'ATO Puglia al fine di accedere all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni in AQP, oltre che per beneficiare degli ulteriori incentivi previsti dalla L.R. n. 14/2024, non acquisibili in altra modalità;

la costituzione della "Società Veicolo" si configura come partecipazione essenziale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, primo periodo, del TUSP, in quanto funzionale allo svolgimento delle finalità istituzionali dei Comuni nella loro qualità di titolari della gestione del SII e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito e in virtù del combinato disposto del decreto legge 153/2024 convertito, con modificazioni, in legge 191/2024 e della legge regionale n.14 del 2024, così come modificata da ultimo dall'art.241 della legge regionale n.42 del 2024, nonché delle deliberazioni n.68 e n.111 del 2024 dell'Autorità Idrica Pugliese, così come deliberazione n. 52 del 30 giugno 2025 inerente la disposizione di affidamento del servizio idrico integrato;

l'accesso ai suindicati benefici è, a sua volta, essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato assegnate ai Comuni dalla Costituzione e dalla legge statale e "declinate" dalla citata L.R. n. 14/2024 (art. 1): *"creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del SII"*;

di conseguenza, in ragione della deroga contemplata dall'art. 5, comma 1, primo periodo del TUSP, per l'adozione e la validità del presente atto deliberativo non occorre procedere alla redazione di motivazione analitica, né dar corso agli ulteriori adempimenti prescritti dai commi 2, 3 e 4 del succitato art. 5;

OSSERVATO ALTRESÌ CHE

Tenuto conto, con riferimento alla costituzione della società veicolo, della natura strumentale della stessa che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi (AQP S.p.A.) al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa”» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (Cfr. C. Conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

la scelta di costituire la società veicolo risponde a un'esigenza organizzativa transitoria e funzionale all'Acquisizione e nella prospettiva della futura integrazione della stessa società in AQP SpA, che si ispira ai seguenti obiettivi:

- a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad una riorganizzazione strategica del complesso delle partecipazioni detenute nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- b) organizzare le partecipazioni pubbliche in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;
- c) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo degli Enti locali pugliesi, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;
- d) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all'acquisizione della proprietà delle azioni di AQP SpA ai sensi della legge regionale n.14 del 28 marzo 2024, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in un unico soggetto neo costituito favorisce il merito creditizio del prestatore;
- e) consentire di procedere all'acquisto della partecipazione senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le relative risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici né prestare garanzie personali;

tramite la società veicolo il Comune provvederà ad una attività “di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali”, attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4, comma 2, lett. d) e dall'art. 4, comma 5 del TUSPP, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie in AQP SpA;

con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del TUSPP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di AQP SpA;

il modello organizzativo della società veicolo comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello attraverso l'enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

è rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale, esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti;

è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su AQP SpA in considerazione della rilevanza della aggregazione, rispetto ad una partecipazione diretta ma frammentata e non di controllo, il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, risulterà ancor più rafforzato a seguito dell'Acquisizione;

il superamento della frammentarietà nel costituire uno strumento societario comune per gestire le partecipazioni societarie e procedere, per il tramite di questa, all'Acquisizione, consente vantaggi di economicità complessivi;

è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria della società veicolo, garantita dai proventi per dividendi futuri di AQP SpA e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche;

la scelta di adesione alla società veicolo non comporta per il Comune oneri finanziari;

Valutato che la società veicolo sia lo strumento per la migliore gestione delle prerogative e diritti connessi alla partecipazione nella società AQP SpA che i soci pubblici e fra questi nello specifico il Comune intendono, per il tramite della società veicolo, mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato a seguito di deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese, nonché per addivenire all'Acquisizione reperendo le risorse finanziarie necessarie senza gravare sulla finanza pubblica;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;

affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;

favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;

distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;

incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni di AQP SpA non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società veicolo sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del TUSPP da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci;

è comunque evidente, per tutto quanto fin qui esposto sull'assetto della disciplina del SII, che l'adesione alla "Società Veicolo" risponde al perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione comunale, che è l'ente deputato alla gestione del servizio idrico nel territorio amministrato e a partecipare indirettamente al capitale del gestore in house;

la normativa speciale sul SII (art. 149 bis del TUA) e la normativa generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 6, comma 2, TUSPL) presuppone che gli enti locali partecipino direttamente alle società in house o, alternativamente, attraverso altri soggetti giuridici sottoposti al proprio controllo analogo, secondo il modello del c.d. in house a cascata;

l'attività della Società Veicolo si inquadra nell'ambito dell'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" (art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP);

l'attività della Società Veicolo consisterà principalmente nella gestione unitaria ed efficiente delle azioni di Acquedotto Pugliese SpA trasferite dalla Regione ai Comuni dell'ATO unico regionale, in conformità alle norme nazionali e regionali sopra richiamate;

AQP opera in un settore regolato dall'Autorità nazionale di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) il cui metodo tariffario idrico si basa sul principio generale del recupero integrale dei costi efficienti (*full cost recovery*), il quale presuppone che la gestione del SII raggiunga l'equilibrio economico-finanziario fra i costi operativi, la spesa per investimenti e i ricavi tariffari;

AQP è una società fortemente patrimonializzata con un patrimonio netto di 529 milioni di euro al 31 dicembre 2023. La composizione del patrimonio netto è di 41 milioni di euro di capitale sociale e la restante parte è composta di riserve, costituite negli anni anche dagli utili degli esercizi precedenti. Da Statuto (art.32), infatti, il 5% va a riserva legale ex art. 2430 c.c. (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), mentre il 90% (novanta per cento) degli utili viene accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonché per il miglioramento della qualità del servizio;

AQP ha permanentemente chiuso in utile i bilanci di esercizio dalla sua trasformazione da Ente Autonomo in S.p.A. avvenuta nel 1999 e, negli ultimi 10 anni, ha realizzato utili in media pari a circa 29 milioni annui e nei soli ultimi 5 anni ha realizzato utili in media pari a circa 34,5 milioni annui. Il trend positivo è in linea con il PEF del Piano d'Ambito approvato dall'Autorità d'Ambito AIP (Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 21 del 13 marzo 2023) per un orizzonte temporale fissato al 31/12/2045 che conclude affermando che *“il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata di affidamento, garantendo quindi un equilibrio economico della gestione”*. Anche l'allegato 4 alla Relazione di sintesi del Piano d'Ambito valuta gli utili previsti per il periodo di riferimento in misura sempre crescente rispetto all'attualità; Il Piano economico finanziario (PEF) della Società Veicolo, allegato alla presente delibera (sub all. 1), è basato essenzialmente sulle seguenti stime:

- Le spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità, sono stimate pari a circa euro 450 mila (ridotte alla metà per il primo anno), indicizzate sulla base dell'inflazione per ciascuna annualità del piano finanziario, riconducibili principalmente a:
 - **Costo organi statutari:** importo stimato in euro 115 mila annue, ridotte alla metà per il primo anno, così ripartito:
 - Consiglio di Amministrazione (compenso pari a euro 70 mila euro annui, di cui € 50 mila per il Presidente ed € 10 mila per ciascuno dei due componenti);
 - Società di revisione (compenso pari a circa euro 12 mila);
 - Collegio Sindacale (compenso pari a circa euro 33 mila annui, di cui 13 mila per il presidente e 10 mila per ciascuno dei due componenti);
 - **Costo del personale:** stimati in circa euro 228 mila annui, ridotti alla metà per il primo anno, derivanti dall'ipotesi di una struttura organizzativa così composta:
 - n. 1 Direttore Generale con un compenso annuo lordo stimato pari a euro 90 mila, a cui si dovranno aggiungere i relativi costi per oneri previdenziali e TFR;

- n. 2 risorse, di cui un responsabile amministrativo (tempo pieno) ed un responsabile tecnico (75%), per un ammontare iniziale complessivo pari a circa euro 101 mila annui, a cui si dovranno aggiungere i relativi costi per oneri previdenziali e TFR;
 - **Spese generali e amministrative:** per un ammontare iniziale complessivo pari a circa euro 43 mila a copertura dei costi di funzionamento, utenze varie, *service* paghe e contabilità, *software*, consulenze e altre spese minori.
- La copertura delle spese di funzionamento sarà garantita:
- per il primo anno di esercizio attraverso un contributo straordinario di euro 300 mila corrisposto dalla Regione come da LR 28 marzo 2024, n. 14;
 - per i successivi anni attraverso la distribuzione degli utili di AQP di spettanza della Società Veicolo;

Tenuto conto che:

- i. il vigente Statuto di AQP prevede (art.32) che il 5% degli utili vada a riserva legale *ex art.* 2430 c.c. (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), il 90% (novanta per cento) degli utili venga accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società, e il restante 5% come deliberato dall'Assemblea;
- ii. negli ultimi 10 anni AQP ha generato in media utili pari a ca. euro 29 milioni annui (ca. 34,5 milioni annui negli ultimi 5 anni);
- iii. il capitale sociale di AQP detenuto dalla Società Veicolo sarà pari ad un massimo del 20%.

Sulla base di quanto sopra riportato, è prevista totale copertura dei costi di funzionamento della Società Veicolo programmati nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso specifica distribuzione degli utili emergenti dal bilancio di Acquedotto Pugliese S.p.A., così come indicato all'art. 32, lettera c), dello statuto di quest'ultima;

RILEVATO INFINE CHE:

Il Piano economico finanziario del soggetto gestore “in house” in proiezione ventennale, allegato alla delibera AIP n.52 del 30 giugno 2025, qui espressamente richiamato *per relationem*, evidenzia che Il risultato economico e il saldo di tesoreria assumono valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione *in house* di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti; Il modello *in house* prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi previsti, allo scopo di ridurre l'impatto

dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza : questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del full cost recovery si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

L'economicità è assicurata, come si evidenzia nel piano economico finanziario allegato alla delibera AIP n.52 del 30 giugno 2025, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria, mentre l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, così come l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'ambito. Completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del SII, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'*affordability* che sintetizza equilibrio economico-finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale;

Visti:

l'atto costitutivo della “Società Veicolo”, allegato in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 2328 del Codice Civile;

lo Statuto della “Società Veicolo”, anch'esso allegato in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la stessa si configurerà come Società pluripartecipata dai Comuni della Regione Puglia caratterizzata da:

- i. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati;
- ii. oggetto sociale finalizzato alle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società costituite o costituende ed al loro coordinamento, con lo scopo di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del SII nell'ATO Puglia;
- iii. indicazione che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci;
- iv. previsione del controllo analogo congiunto dei Comuni soci, In conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016;

Accertato che

sarà trasferita a questo Comune una quota pari al 0,057% del capitale sociale di Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato “A” alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025;

Il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del

valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP (versione settembre 2025);

La quota che viene trasferita al Comune di Lizzano è pari a n. 4554 azioni;

l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, gli organi e gli altri elementi richiesti dalla legge, sono contenuti nello **statuto sociale**, allegato in schema al presente provvedimento.

Preso atto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

Visto

l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), recante "Attribuzioni dei consigli";

l'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) sulla competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/ costituzione di società.

Accertato che: - sarà trasferita a questo Comune una quota **pari al 0,057 %** del capitale sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025; - Il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP (versione settembre 2025); - La quota che viene trasferita al Comune di Lizzano è pari a n. **4.554** azioni, corrispondente ad un valore nominale – capitale sociale massimo sottoscrivibile – di **€ 23.498,64**;

Dato atto, altresì, che:

- Il Comune di Lizzano ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, TUSP, a norma del quale, prima dell'approvazione, il Comune sottopone lo schema della delibera del Consiglio Comunale a "forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate". - al fine di favorire una partecipazione informata, il processo di consultazione è stato preceduto da un Avviso pubblicato **in data** _____ **all'Albo Pretorio** e sul sito del Comune corredato da informazioni pertinenti e accessibili (attinenti agli obiettivi della consultazione, all'oggetto ed ai destinatari), nonché dei relativi documenti;

- Ai soggetti interessati sono stati concessi 10 giorni per la formulazione delle osservazioni e delle proposte relative all'operazione, da far pervenire all'indirizzo PEC protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it espressamente indicato nell'Avviso. Le osservazioni, i pareri ed i commenti formulati in merito allo schema di atto deliberativo ed i relativi allegati alla procedura di consultazione pubblica, insieme alle relative controdeduzioni, sono stati poi oggetto di pubblicazione.

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, espresso nel verbale n. del..... ,

Ritenuto

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione della società;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della deliberazione dell'Autorità idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale l'Autorità ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' *"in house providing"* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;
3. di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024 n. 153 e della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 *"Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato"*, per un valore complessivo pari a n. 4.554 azioni;
4. di trasferire successivamente alla costituenda Società "veicolo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A;
5. Di procedere alla adesione acquisendo la quota spettante di capitale sociale della "Società Veicolo", pari al 0,285% ovvero €. 1.135,59, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale;
6. di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto della "Società Veicolo", allegati in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al piano

economico-finanziario inerente alla gestione della predetta Società, attestante la auto-sostenibilità dell'intervento in ragione della prevista distribuzione degli utili del Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., quale ente pubblico a rilevanza economica partecipato dalla società veicolo;

7. di autorizzare il Sindaco p.t. competente a sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza di questa Amministrazione comunale;
8. di dare mandato al Sindaco di sottoscrizione l'atto costitutivo e lo statuto della "Società Veicolo", nonché per il compimento di tutte le altre attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell'operazione, ancorché qui non espressamente menzionate;
9. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Amministrazione comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto all'Autorità idrica Pugliese;

Documento di consultazione

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 14

“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale unico regionale, istituito con legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), nonché con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'autorità idrica pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, delle modalità di affidamento del SII che ritiene più opportuna, tra quelle previste dal d.lgs. 201/2022 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

Società dei comuni pugliesi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione della disciplina statale di riordino dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al d.lgs. 201/2022 e della disciplina statale del SII di cui al d.lgs. 152/2006, i comuni pugliesi possono costituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale.

Art. 3

Capitale sociale e finanziamento regionale

1. Per il capitale sociale la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila, da dividere tra tutti i comuni in base alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII, come riportata, nell'allegato A, all'esito dell'adesione di ciascun comune alla società. Il capitale sociale è interamente pubblico, pertanto non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della società, ed è incedibile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria della Società veicolo, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della

società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 201/2022.

Art. 4 **Incentivi**

1. La Regione eroga gli incentivi previsti nell'articolo 3 e al comma 2 del presente articolo se sono soddisfatte le previsioni di cui alla presente legge.
2. A seguito della costituzione della Società veicolo nel termine previsto nell'articolo 2, la Regione avvierà il trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII, come riportata nell'allegato A. Ciascun comune aderente si impegna a trasferire le suddette azioni alla Società veicolo entro trenta giorni dall'acquisizione, pena la decadenza dell'incentivo.

Art. 5 **Costituzione del Comitato di coordinamento e controllo**

1. Tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, sono titolari dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società veicolo e li esercitano congiuntamente. Nel caso in cui alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società veicolo, i suddetti poteri sono esercitati tramite il Comitato di coordinamento e controllo previsto nel presente articolo e seguenti.
2. Il Comitato di cui al comma 1, è costituito nel caso previsto, sulla base di un atto di convenzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ai fini dell'esercizio congiunto delle funzioni del controllo analogo.
3. A tale scopo il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci dei comuni sottoscrittori e invita inoltre i sindaci degli altri comuni ricadenti nel territorio regionale, anche non partecipanti al capitale della società. Ogni comune invitato può aderire alla convenzione anche in un momento successivo.

Art. 6 **Elezione del Comitato, durata e funzionamento**

1. Il Comitato è un organo collegiale composto da sei sindaci eletti secondo le previsioni della convenzione di cui all'articolo 5, in modo da assicurare:
 - a) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
 - b) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 5.001 a 15 mila abitanti;
 - c) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 15.001 a 30 mila abitanti;
 - d) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 30.001 a 50 mila abitanti;
 - e) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100 mila abitanti non capoluogo;
 - f) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni capoluogo.
2. I sei sindaci componenti del Comitato sono eletti dai comuni sottoscrittori della convenzione di cui all'articolo 5, convocati dal sindaco del comune sottoscrittore con il maggior numero di abitanti, con votazioni separate e a maggioranza dei partecipanti alla votazione, riservando una rappresentanza ai comuni non sottoscrittori.

3. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo. I componenti del Comitato in rappresentanza dei sindaci possono delegare assessori del proprio comune per ogni singola riunione dell'organismo.
4. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcuna remunerazione comunque denominata, a eccezione del rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per eventuali missioni in rappresentanza del Comitato.
5. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco, subentra per la parte residua del mandato il sindaco successore nella carica.
6. Il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci dei comuni sottoscrittori per l'elezione dei componenti del Comitato in un periodo compreso fra tre e quattro mesi prima della scadenza triennale, fissando la votazione entro il trentesimo giorno precedente la scadenza stessa.
7. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque su richiesta di almeno due componenti.
8. Il Comitato approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e senza aggravare i procedimenti. Il regolamento non può contenere norme dirette a individuare funzioni da assegnare ai singoli componenti del Comitato.
9. Il Comitato può richiedere agli organi della società ogni chiarimento e approfondimento sulle attività svolte dalla società.

Art. 7 **Funzioni del Comitato**

1. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società veicolo e in particolare sulle seguenti decisioni:
 - a) nomina e revoca dell'amministratore unico/presidente e del direttore generale;
 - b) approvazione e modifica dello Statuto, oppure di ogni atto riservato ai soci;
 - c) approvazione dell'atto di organizzazione;
 - d) approvazione della proposta di piano strategico e industriale;
 - e) approvazione del bilancio;
 - f) aumenti o riduzioni del capitale;
 - g) decisioni significative inerenti alla partecipazione e al controllo da parte della Società veicolo su Acquedotto Pugliese s.p.a.

Art. 8 **Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui alla presente legge nel bilancio regionale autonomo, per l'esercizio finanziario 2024 è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila sulla missione 1, programma 3, titolo 2 e di euro 300 mila sulla missione 1, programma 3, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento di euro 700 mila sulla missione 1, programma 11, titolo 1.

Art. 9 **Rinvio**

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti, in quanto compatibili.

Art. 10
Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente e viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 2024

MICHELE EMILIANO

Documento di consultazione



REGIONE PUGLIA

Allegato n. 5.1 al D.Lgs. 110/2001

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Del. Cons. N. 205 del 15/03/2024
"Disposizioni per la gestione salariale ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato"

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE AZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN AGGIUNTO ESERCIZIO 2024 (*)
		ESALIMENTO	IN DIMINUIZIONE			
MISSIONE						
1 Disanze di amministrazione						
Programma						
TITOLO						
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
2 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
TITOLO						
1 Spese correnti						
2 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						
TITOLO						
1 Spese in conto capitale						

Allegato A: Consistenza delle opere per Comune e quote di partecipazione

N	Provincia	Comuni	Valore opere COMUNALI (€)	Incidenza sul valore complessivo delle opere COMUNALI (%)	Numero di azioni AQP per COMUNE	Peso Percentuale rispetto al capitale sociale di AQP
1	BA	BARI	514.208.189	4,552	73.075	0,910
2	TA	TARANTO	413.901.001	3,664	58.781	0,733
3	FG	FOGGIA	278.294.389	2,464	39.522	0,493
4	LE	LECCE	241.028.899	2,134	34.230	0,427
5	BAT	BARILETTA	210.044.061	1,860	29.829	0,372
6	BR	FASANO	189.533.877	1,678	26.917	0,336
7	BR	BRINDISI	182.706.171	1,619	25.947	0,324
8	FG	CERIGNOLA	165.337.334	1,464	23.480	0,293
9	BAT	ANDRIA	162.375.022	1,438	23.061	0,288
10	BA	CORATO	122.150.867	1,081	17.347	0,216
11	FG	MANFREDONIA	119.244.772	1,056	16.934	0,211
12	BA	MONOPOLI	118.027.977	1,045	16.762	0,209
13	LE	NARDO	116.284.812	1,029	16.514	0,205
14	FG	SAN SEVERO	115.669.657	1,024	16.427	0,205
15	BAT	BISCEGLIE	115.349.208	1,021	16.381	0,204
16	BAT	TRANI	114.918.280	1,017	16.320	0,203
17	BA	ALTAMURA	113.627.936	1,006	16.137	0,201
18	BA	MOGLIETTA	99.321.852	0,879	14.105	0,176
19	BR	OSTUNI	98.309.512	0,870	13.961	0,174
20	TA	LATERZA	94.677.603	0,838	13.446	0,168
21	TA	GROTTOLE	94.530.193	0,837	13.425	0,167
22	BA	BITONTO	88.884.787	0,787	12.623	0,157
23	LE	TRICASE	87.375.457	0,774	12.409	0,155
24	TA	MARTINA FRANCA	86.096.540	0,762	12.227	0,152
25	LE	UGENTO	80.822.423	0,716	11.478	0,143
26	TA	MASSAFRA	79.988.098	0,708	11.359	0,142
27	TA	GINOSA	79.561.479	0,704	11.299	0,141
28	LE	MELENDUGNO	78.849.091	0,699	11.198	0,140
29	BR	CAROVIGNO	77.819.641	0,689	11.052	0,138
30	LE	GALATINA	75.715.594	0,669	10.753	0,134
31	BA	GRAVINA IN PUGLIA	74.619.232	0,661	10.597	0,132
32	BA	CONVERSANO	73.328.877	0,649	10.414	0,130
33	BA	PUTIGNANO	72.097.449	0,638	10.239	0,128
34	FG	LUCERA	71.648.136	0,634	10.174	0,127
35	BA	GIOVINAZZO	71.634.844	0,634	10.169	0,127
36	BR	FRANCAVILLA FONTANA	70.039.877	0,628	10.074	0,126
37	BA	MOLA DI BARI	70.306.540	0,623	9.999	0,125
38	LE	OTRANTO	69.540.228	0,616	9.876	0,123
39	LE	GALATONE	69.492.250	0,615	9.869	0,123
40	LE	GALLIPOLI	68.570.098	0,607	9.738	0,121
41	TA	CASTELLANETA	68.558.061	0,607	9.736	0,121
42	BAT	CANOSA DI PUGLIA	67.945.150	0,602	9.649	0,120
43	LE	COPERTINO	67.549.232	0,598	9.593	0,120
44	BA	MODUGNO	65.793.681	0,583	9.344	0,117
45	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	64.018.383	0,567	9.092	0,113
46	BR	MESAGNE	63.223.048	0,560	8.979	0,112
47	BA	CASSANO DELLE MURGE	61.499.593	0,544	8.734	0,109
48	TA	LEPORANO	60.897.815	0,539	8.648	0,108
49	TA	MANDURIA	60.699.163	0,537	8.620	0,107
50	BA	PANTERAMO IN COLLE	59.502.431	0,527	8.450	0,105
51	BR	REGGIE MESSAPICA	58.736.708	0,520	8.341	0,104
52	LE	RACALE	58.408.325	0,517	8.296	0,103
53	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	58.135.444	0,515	8.256	0,103
54	LE	CASARANO	57.773.163	0,511	8.205	0,102
55	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	57.157.830	0,505	8.117	0,101
56	BR	CISTERNINO	56.107.263	0,497	7.968	0,099
57	FG	VIESTE	55.466.733	0,491	7.877	0,098
58	BA	RUVO DI PUGLIA	53.192.376	0,471	7.554	0,094
59	LE	SANTA CESAREA TERME	52.002.096	0,460	7.385	0,092
60	FG	BICCARI	51.970.000	0,460	7.380	0,092
61	BA	RUTIGLIANO	51.952.799	0,460	7.379	0,092
62	BA	NOCI	51.630.790	0,457	7.331	0,091
63	BA	GIOIA DEL COLLE	50.830.792	0,450	7.219	0,090
64	FG	SAN NICANDRO GARGANICO	50.312.507	0,445	7.145	0,089
65	LE	PRESICCE-ACQUARICA	50.173.925	0,444	7.125	0,089
66	LE	SQUINZANO	49.941.403	0,442	7.092	0,088
67	BA	POGGIANO A MARE	49.825.933	0,441	7.076	0,088
68	LE	CARMIANO	48.851.646	0,432	6.938	0,087
69	BA	TURI	47.991.451	0,425	6.815	0,085
70	BR	ORSA	47.630.702	0,422	6.764	0,084
71	TA	STATTE	47.338.762	0,419	6.723	0,084
72	BA	PAOLO DEL COLLE	47.121.420	0,417	6.692	0,083

N	Provincia	Comuni	Valore opere COMUNALI (€)	Incidenza sul valore complessivo delle opere COMUNALI (%)	Numero di azioni AQP per COMUNE	Peso Percentuale rispetto al capitale sociale di AQP
73	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	46.762.593	0,414	6.641	0,083
74	BAT	TRINITAPOLI	46.621.547	0,413	6.621	0,083
75	BA	NOICATTARO	45.691.373	0,405	6.489	0,081
76	LE	VEGLIE	45.472.429	0,403	6.458	0,081
77	FG	APRICENA	44.820.129	0,397	6.365	0,079
78	FG	TORREMAGGIORE	44.614.019	0,395	6.336	0,079
79	TA	CRISPANO	43.438.964	0,385	6.170	0,077
80	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	43.362.840	0,384	6.158	0,077
81	LE	LEVERANO	42.543.626	0,377	6.042	0,075
82	TA	MOTTOLA	42.529.684	0,377	6.040	0,075
83	LE	RUFFANO	42.370.492	0,375	6.017	0,075
84	LE	VERNOLE	42.230.558	0,374	5.997	0,075
85	LE	MAGLIE	42.089.650	0,373	5.977	0,075
86	LE	SALVE	42.058.750	0,372	5.973	0,074
87	LE	TREPULZI	41.893.853	0,371	5.958	0,074
88	BR	TORCHIAROLO	41.607.871	0,368	5.909	0,074
89	LE	MATINO	41.505.204	0,367	5.894	0,073
90	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	40.979.397	0,363	5.820	0,073
91	LE	TAVIANO	40.378.002	0,357	5.734	0,071
92	TA	AVETRANA	40.325.925	0,357	5.727	0,071
93	BA	CASTELLANA GROTTE	39.939.506	0,354	5.673	0,071
94	BA	ALBEROBELLO	39.624.157	0,351	5.627	0,070
95	FG	MONTE SANT'ANGELO	39.611.066	0,351	5.625	0,070
96	TA	MONTEIASI	39.379.869	0,349	5.593	0,070
97	LE	SURBO	39.189.921	0,347	5.566	0,069
98	BA	CASAMASSIMA	39.145.644	0,347	5.559	0,069
99	FG	SAN MARCO IN LAMIS	38.802.629	0,344	5.511	0,069
100	TA	PULSANO	38.496.263	0,341	5.467	0,068
101	FG	LESINA	38.214.888	0,338	5.427	0,068
102	BR	ERCHIE	37.599.202	0,333	5.340	0,067
103	BAT	MARGHERITA DI SAVOIA	37.591.495	0,333	5.339	0,067
104	FG	VICO DEL GARGANO	37.276.761	0,330	5.294	0,066
105	BAT	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	37.228.617	0,330	5.287	0,066
106	LE	PARABITA	36.773.114	0,326	5.222	0,065
107	TA	PALAGIANO	36.263.750	0,321	5.151	0,064
108	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	36.247.691	0,321	5.148	0,064
109	LE	TAURISANO	36.167.813	0,320	5.136	0,064
110	FG	ORTA NOVA	36.024.426	0,319	5.116	0,064
111	FG	RODI GARGANICO	35.909.683	0,318	5.100	0,064
112	BA	LOCOROTONDO	35.336.176	0,313	5.018	0,063
113	LE	PORTO CESAREO	34.874.925	0,309	4.953	0,062
114	LE	CAMPI SALENTINA	34.853.393	0,309	4.950	0,062
115	TA	SAN GIORGIO IONICO	34.602.662	0,306	4.914	0,061
116	BAT	MINERVINO MURGE	34.584.547	0,306	4.912	0,061
117	BA	TERRACCI	33.530.194	0,297	4.762	0,059
118	LE	CAVALLINO	33.463.657	0,296	4.752	0,059
119	LE	POGGIARDO	32.487.488	0,288	4.615	0,058
120	BA	TORITTO	32.121.007	0,284	4.562	0,057
121	TA	LIZZANO	32.065.877	0,284	4.554	0,057
122	BR	LATIANO	31.430.487	0,278	4.464	0,056
123	LE	MONTERONI DI LECCE	31.236.259	0,277	4.436	0,055
124	BR	VILLA CASTELLI	31.144.734	0,276	4.423	0,055
125	TA	MARUGGIO	31.100.527	0,275	4.417	0,055
126	FG	TROIA	30.842.946	0,273	4.380	0,055
127	LE	ANDRANO	30.710.199	0,272	4.361	0,054
128	LE	ARADEO	30.682.199	0,272	4.357	0,054
129	LE	ALESSANO	30.609.206	0,271	4.347	0,054
130	BA	TRIGGIANO	30.565.492	0,271	4.341	0,054
131	FG	RIGNANO GARGANICO	29.686.574	0,263	4.216	0,053
132	BA	GRUMO APPULA	29.577.919	0,262	4.200	0,052
133	LE	MORCIANO DI LEUCA	29.174.433	0,258	4.143	0,052
134	BA	SANNICANDRO DI BARI	29.031.052	0,257	4.123	0,051
135	BR	TORRE SANTA SUSANNA	28.343.003	0,251	4.025	0,050
136	LE	SAN MICHELE SALENTINO	28.238.625	0,250	4.010	0,050
137	TA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	28.019.692	0,248	3.979	0,050
138	LE	LIZZANELLO	27.209.440	0,242	3.891	0,049
139	BA	VALENZANO	27.057.540	0,240	3.843	0,048
140	BA	SANMICHELE DI BARI	26.966.560	0,239	3.830	0,048
141	BA	ADELFI	26.928.895	0,238	3.824	0,048
142	LE	SALICE SALENTINO	26.823.815	0,237	3.809	0,047
143	FG	ISOLE TREMITI	26.690.373	0,236	3.790	0,047
144	FG	VOLTURARA APPULA	26.585.000	0,235	3.775	0,047
145	LE	CALIMERA	26.583.445	0,235	3.775	0,047
146	LE	SAN DONACI	26.390.007	0,234	3.748	0,047

N	Provincia	Comuni	Valore opere COMUNALI (€)	Incidenza sul valore complessivo delle opere COMUNALI (%)	Numero di azioni AQP per COMUNE	Peso Percentuale rispetto al capitale sociale di AQP
147	LE	CUTROFIANO	26.370.563	0,233	3.745	0,047
148	LE	SPECCHIA	26.338.552	0,233	3.740	0,047
149	BR	CELLINO SAN MARCO	26.071.192	0,231	3.702	0,046
150	LE	GUAGNANO	26.022.306	0,230	3.686	0,046
151	LE	COLLEPASSO	25.950.291	0,230	3.685	0,046
152	BA	BITETTO	25.410.782	0,225	3.609	0,045
153	LE	SANNICOLA	25.019.598	0,222	3.553	0,044
154	LE	MARTANO	24.932.303	0,221	3.541	0,044
155	LE	GAGLIANO DEL CAPO	24.271.756	0,215	3.447	0,043
156	BA	CAPURSO	24.196.599	0,214	3.436	0,043
157	LE	UGGIANO LA CHIESA	24.047.909	0,213	3.415	0,043
158	LE	DISO	23.792.333	0,211	3.379	0,042
159	FG	BOVINO	23.473.526	0,208	3.334	0,042
160	BA	BITRITTO	23.443.534	0,208	3.329	0,042
161	BAT	SPINAZZOLA	23.409.836	0,207	3.325	0,041
162	LE	MEUSSANO	22.987.063	0,204	3.264	0,041
163	FG	ASCOLI SATRIANO	22.936.256	0,203	3.257	0,041
164	TA	CAROSINO	22.923.219	0,203	3.255	0,041
165	LE	SAN DONATO DI LECCE	22.651.611	0,201	3.217	0,040
166	FG	ORDONA	22.525.105	0,199	3.199	0,040
167	LE	NOVOLI	22.468.531	0,199	3.191	0,040
168	LE	LEQUILE	22.179.530	0,196	3.150	0,039
169	LE	TUGLIE	21.980.624	0,195	3.122	0,039
170	LE	SCORRANO	21.886.703	0,194	3.108	0,039
171	LE	SOLETO	21.818.084	0,193	3.098	0,039
172	LE	SUPERSANO	21.606.144	0,191	3.068	0,038
173	TA	PALAGIANELLO	21.068.422	0,187	2.992	0,037
174	FG	SAN PAOLO DI CIVITATE	20.965.463	0,186	2.981	0,037
175	TA	SAVA	20.963.376	0,186	2.977	0,037
176	FG	MATTINATA	20.946.807	0,185	2.970	0,037
177	FG	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20.788.703	0,184	2.952	0,037
178	TA	TORRICELLA	20.631.406	0,183	2.930	0,037
179	LE	CORSANO	20.501.760	0,182	2.912	0,036
180	LE	MINERVINO DI LECCE	20.501.112	0,182	2.911	0,036
181	LE	CURSI	20.237.519	0,179	2.874	0,036
182	FG	CAGNANO VARANO	20.137.780	0,178	2.860	0,036
183	LE	CARPIGNANO SALENTINO	20.016.965	0,177	2.843	0,035
184	LE	SOGLIANO CAVOUR	19.293.438	0,171	2.740	0,034
185	LE	CASTRO	18.896.634	0,167	2.684	0,033
186	LE	MURO LECCESE	18.425.409	0,163	2.617	0,033
187	FG	SERRA CAPRIOLA	18.307.501	0,162	2.600	0,032
188	LE	ORTELE	18.055.973	0,160	2.564	0,032
189	FG	STORNARELLA	17.888.460	0,158	2.540	0,032
190	LE	NEVIANO	17.781.282	0,157	2.525	0,031
191	LE	SPONGANO	17.472.084	0,155	2.481	0,031
192	LE	MIGGIANO	17.441.237	0,154	2.477	0,031
193	FG	ISCHITELLA	17.408.424	0,154	2.472	0,031
194	FG	CANDELA	17.394.953	0,154	2.470	0,031
195	LE	CASTRIGNANO DE' GRECI	17.374.972	0,154	2.467	0,031
196	FG	ORSARA DI PUGLIA	17.151.941	0,152	2.436	0,030
197	TA	FRAGAGNANO	16.817.346	0,149	2.388	0,030
198	FG	CARPINO	16.536.927	0,146	2.348	0,029
199	LE	MELPIGNANO	16.242.341	0,144	2.307	0,029
200	FG	STORNARA	15.879.331	0,141	2.255	0,028
201	LE	CAPRARICA DI LECCE	15.541.864	0,138	2.207	0,028
202	FG	PESCHICI	15.510.612	0,137	2.203	0,027
203	LE	SAN CASSIANO	15.425.834	0,137	2.191	0,027
204	FG	PIETRAMONTECORVINO	15.352.125	0,136	2.180	0,027
205	LE	ALEZIO	15.245.758	0,135	2.165	0,027
206	BA	CELLAMARE	15.208.857	0,135	2.160	0,027
207	LE	PATÙ	15.086.195	0,134	2.142	0,027
208	LE	SAN CESARIO DI LECCE	14.797.677	0,131	2.101	0,026
209	LE	NOCIGLIA	14.713.170	0,130	2.089	0,026
210	FG	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14.258.739	0,127	2.031	0,025
211	LE	ARNESANO	14.023.118	0,124	1.991	0,025
212	LE	BOTTUGNO	14.012.898	0,124	1.990	0,025
213	LE	STERNATIA	13.822.617	0,122	1.963	0,024
214	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13.365.765	0,118	1.898	0,024
215	FG	POGGIO IMPERIALE	13.301.343	0,118	1.889	0,024
216	LE	SANARICA	13.250.630	0,117	1.882	0,023
217	LE	TIGGIANO	13.030.608	0,115	1.851	0,023
218	LE	CASTRI DI LECCE	12.834.153	0,114	1.823	0,023
219	FG	ZAPPONETA	12.797.151	0,113	1.817	0,023
220	LE	ALLISTE	12.638.096	0,112	1.795	0,022

N	Provincia	Comuni	Valore opere COMUNALI (€)	Incidenza sul valore complessivo delle opere COMUNALI (%)	Numero di azioni AQP per COMUNE	Peso Percentuale rispetto al capitale sociale di AQP
221	TA	FAGGIANO	12.625.284	0,112	1.793	0,022
222	TA	MONTEMESOLA	12.481.589	0,111	1.773	0,022
223	LE	GIURDIGNANO	12.417.007	0,110	1.763	0,022
224	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	12.207.140	0,108	1.734	0,022
225	LE	CANNOLE	12.180.990	0,108	1.730	0,022
226	LE	MARTIGNANO	12.051.473	0,107	1.713	0,021
227	FG	DELICETO	11.920.115	0,106	1.693	0,021
228	LE	SAN PIETRO IN LAMA	11.543.812	0,102	1.639	0,020
229	FG	ANZANO DI PUGLIA	11.356.703	0,101	1.614	0,020
230	LE	MONTESANO SALENTINO	11.303.752	0,100	1.605	0,020
231	FG	CHIEUTI	11.198.792	0,099	1.590	0,020
232	FG	ACCADIA	11.189.952	0,099	1.589	0,020
233	FG	CARAPELLE	11.146.277	0,099	1.583	0,020
234	FG	MONTELEONE DI PUGLIA	10.844.935	0,096	1.540	0,019
235	FG	CASALNUOVO MONTEROTARO	10.250.304	0,091	1.456	0,018
236	LE	SURANO	10.216.347	0,090	1.451	0,018
237	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	9.511.093	0,084	1.351	0,017
238	LE	PALMARIGGI	9.316.570	0,082	1.323	0,016
239	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA	9.258.521	0,082	1.315	0,016
240	TA	ROCCAFORZATA	9.232.842	0,082	1.311	0,016
241	LE	SECL	9.175.965	0,081	1.309	0,016
242	LE	ZOLLINO	8.991.879	0,080	1.277	0,016
243	LE	GIUGGIANELLO	8.910.422	0,079	1.265	0,016
244	FG	ROSETO VALFORTORE	8.652.103	0,077	1.229	0,015
245	LE	BAGNOLO DEL SALENTO	8.610.842	0,076	1.223	0,015
246	FG	PANNI	8.424.495	0,075	1.196	0,015
247	BA	BINETTO	7.791.682	0,069	1.107	0,014
248	TA	MONTEPARANO	7.497.937	0,066	1.065	0,013
249	BA	POGGIORSINI	6.846.801	0,061	972	0,012
250	FG	MOTTA MONTECORVINO	5.996.877	0,053	852	0,011
251	FG	FAETO	1.278.000	0,011	181	0,002
252	FG	SAN MARCO LA CATOLA	908.800	0,008	129	0,002
253	FG	CELENZA VALFORTORE	593.844	0,005	84	0,001
254	FG	VOLTURINO	582.036	0,005	80	0,001
255	FG	ALBERONA	426.000	0,004	60	0,001
256	FG	CARLANTINO	376.016	0,003	53	0,001
257	FG	CELLE DI SAN VITO	198.800	0,002	28	0,001
TOTALE			11.295.275.236	100,000	1.604.092	20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2025, n. 1300

Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 e s.m.i. – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Modifiche testo Statuto Acquedotto Pugliese spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii. recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Segreteria Generale di Presidenza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta:

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare lo statuto della società Acquedotto Pugliese spa, di cui al testo riportato all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dar mandato al Presidente, o a persona da lui delegata, a chiedere la convocazione e conseguentemente a intervenire all'assemblea dell'azionista, con inserimento del punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche allo statuto sociale secondo il testo riportato all'allegato n. 1 del presente atto;
3. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazione della suddetta deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 e s.m.i. – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Modifiche testo Statuto Acquedotto Pugliese spa.

Visti:

- Il D.L. n. 153 del 17 ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024
- La legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”*, come modificata dall'art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024;
- Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- Il D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”* (T.U.A. Testo Unico Ambiente);
- Legge Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011 *“Istituzione dell'Autorità idrica Pugliese”*
- D.lgs. n. 141 del 1999 (*“Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*)
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA),
- D.L. n. 151 del 2021 convertito, con modificazioni dalla [Legge 29 dicembre 2021, n. 233](#). – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- Vista la DGR del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

Premesso che:

- con DGR n. 454 del 7 aprile 2025, la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 153/24, ha deliberato il trasferimento a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale delle azioni di AQP Spa in favore dei Comuni pugliesi;
- con DGR n. 894 del 26 giugno 2025, la Regione Puglia ha adottato le modifiche da apportare allo statuto AQP necessarie anche al fine di recepire le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 153 del 2024 e, in data 30 giugno 2025 l'Assemblea dei soci, riunitasi in seduta straordinaria, ha formalmente approvato il nuovo statuto;

Considerato che,

- con nota del 27/06/2025 la Regione Puglia ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac o Autorità) richiesta di parere in funzione consultiva sulla conformità di alcuni aspetti dello Statuto dell'Acquedotto Pugliese S.P.A. (di seguito AQP), alla disciplina nazionale ed europea in materia di *in house providing*, interpretata alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 153/2024 e alla L.R. n. 14/2024.

Preso atto che,

- in esito a quanto richiesto, con nota prot. n. 442876 del 5.8.2024, nell'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con

Delibera n. 297 del 17 giugno 2024, l'Anac ha inteso fornire degli indirizzi generali sulla questione sollevata, rimettendo alla Regione ogni valutazione in ordine agli atti e ai provvedimenti da adottare nel prosieguo;

- nello specifico, l'Autorità, dopo un attento confronto fra il vigente quadro normativo nazionale e regionale e i provvedimenti già adottati dalla Regione Puglia e dall'Autorità idrica Pugliese, ha formulato alcune considerazioni, limitando i propri rilievi a specifiche disposizioni statutarie relative alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo (di seguito Comitato), e precisamente:
- composizione del CdA con riguardo alla designazione del Comitato;
- rappresentatività degli enti locali con più alta popolazione;
- mancata previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi;
- durata in carica dei componenti;
- possibilità di esprimere pareri e direttive vincolanti, in luogo del potere di approvazione preventiva su tutti gli atti più rilevanti della società;
- possibilità per il CdA di disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale.

Atteso che,

- la Regione ha fornito all'Anac specifica istruttoria tesa a rappresentare nel dettaglio l'articolato processo di riorganizzazione societaria volta a consentire l'ingresso nel capitale sociale di AQP dei comuni pugliesi;
- più segnatamente, in relazione al dettato del vigente art. 28.10 dello Statuto, che prevede la possibilità per il CdA di discostarsi motivatamente dalle indicazioni del Comitato, la Regione ha motivato tale previsione in ragione della necessità di rendere coerente la disciplina in materia di SII (che attribuisce agli enti locali la competenza in materia di gestione del servizio, per il tramite degli enti di governo d'ambito), con la disciplina propria della Società, che ha una natura del tutto peculiare e che trascende necessariamente gli interessi degli enti locali. A tal proposito si è esposto all'Anac che la Società, unitamente al SII, continuerà a gestire – anche per conto della Regione – infrastrutture di proprietà e interesse regionale, come la c.d. “grande adduzione”, per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Si tratta, tra le altre cose, dei c.d. “acquedotti di interesse regionale” che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L. 281/1970, appartengono al demanio regionale. Inoltre si è rimarcata la possibilità che AQP potrebbe dover assumere decisioni su materie che solo indirettamente sono riferibili al SII, ma che coinvolgono funzioni amministrative di competenza regionale o che, in ogni caso, riguardano interessi che vanno oltre la dimensione tipicamente locale del servizio idrico. Si è precisato, in ogni caso, che il meccanismo di cui all'art. 28.10 dello Statuto è stato concepito in maniera tale da consentire ai soggetti che eserciteranno il controllo analogo sulla società di potersi adeguatamente tutelare in caso di abuso di siffatto potere da parte della Regione. Invero, la previsione per la quale l'eventuale decisione degli organi di AQP difforme dalle indicazioni del Comitato debba essere “adeguatamente motivata” in ragione del ricorrere di uno specifico “interesse strategico regionale”, consentirebbe al consigliere di amministrazione nominato dai Comuni (in caso di delibere del Consiglio di Amministrazione) ovvero alla Società Veicolo (in caso di delibere Assembleari), ove ritengano insufficiente la relativa motivazione, di contestarne la legittimità ai sensi degli artt. 2388 e 2377 c.c.. Per tutto quanto sopra, secondo quanto riportato nell'istruttoria predisposta dalla Regione, il contenuto dell'art. 28.10 dello Statuto rappresenta in sostanza una necessaria garanzia delle attribuzioni previste dalla Legge a

favore dell'Amministrazione regionale, senza affatto compromettere l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni.

Atteso peraltro che,

- la Regione intende comunque conformarsi alle principali indicazioni espresse dall'Autorità, appare quindi opportuno apportare allo statuto dell'AQP le modifiche volte a garantire la massima coerenza dello stesso agli indirizzi generali in materia di *in house providing*.

Ciò posto,

si propone di approvare lo statuto della società Acquedotto Pugliese spa, di cui al testo riportato all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le seguenti modifiche:

- in caso di CdA a sette (7) membri, elevare a due (2) il numero dei componenti designati dal Comitato;
- elevare a quindici (15) il numero dei componenti del Comitato, prevedendo **a)** 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti; **b)** 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti; **c)** 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti; **d)** 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti; **e)** 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo; **f)** 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia;
- introdurre il *quorum* costitutivo e deliberativo della maggioranza semplice per la validità delle riunioni del Comitato;
- limitare a tre esercizi la durata in carica componenti del Comitato, con possibilità di rielezione per un solo mandato successivo;
- eliminare la previsione che il CdA possa disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale;
- prevedere che tutte le clausole attinenti al controllo analogo congiunto dei Comuni valgano per il periodo di efficacia dell'affidamento del servizio idrico integrato da parte della società in regime di *in house providing*.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare lo statuto della società Acquedotto Pugliese spa, di cui al testo riportato all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dar mandato al Presidente, o a persona da lui delegata, a chiedere la convocazione e conseguentemente a intervenire all'assemblea dell'azionista, con inserimento del punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche allo statuto sociale secondo il testo riportato all'allegato n. 1 del presente atto;
3. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazione della suddetta deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile della E.Q.

**"Affari Giuridici e supporto per le relazioni
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni"**

STEFANIA
VOLPICELLA
08.09.2025
09:55:30
GMT+02:00

avv. Stefania Volpicella

**Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie**

Eleonora De
Giorgi
08.09.2025
09:57:14
GMT+02:00

**Il Dirigente della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale**

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
08.09.2025
09:48:39 UTC
me nico savino

Dott. G

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Segretario Generale della Presidenza

ROBERTO
VENNERI



dott. Roberto Venneri

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale
propone

Alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale



Michele
Emiliano
11.09.2025
11:16:25
GMT+02:00



dott. Michele Emiliano

Documento di Cons.

- ROBERTO
VENNERI



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La "Acquedotto Pugliese S.p.A." o in breve "AQP S.p.A." (di seguito la "Società"), società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e dichiarata società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è disciplinata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bari.

2.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto la gestione, in regime di "*in house providing*", del servizio idrico integrato ("SII"), inclusa la gestione delle infrastrutture regionali funzionali al SII, quali la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Inoltre, la Società può svolgere, in forma diretta e/o indiretta, tramite partecipazioni a società e/o enti, le seguenti attività:

- a) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti (anche rurali) ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi, ivi compresi, senza limitazione, i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria;
- b) l'esercizio di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e la vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli, nonché la fornitura di servizi di protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- c) la progettazione, costruzione e gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione e di impianti di affinamento ai fini del riuso delle acque reflue;
- d) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;

e) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società ed enti, di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tali scopi, la Società può altresì svolgere direttamente o indirettamente tramite partecipazioni a società e/o enti, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società da essa partecipate, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

f) la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;

g) la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che soggetti privati;

h) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

i) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

j) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

k) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

l) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti, fra le quali, a titolo non esaustivo, (i) la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori per conto proprio o commissionate da terzi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi nel rispetto delle normative pro tempore vigenti, (ii) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo idrico; (iii) attività di interesse ambientale quali la progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche; (iv) attività nel campo delle analisi di laboratorio delle acque, delle prove tecniche e della certificazione; (v) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, diffusione e trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; il tutto, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Ai fini della gestione del SII, in regime di *in house providing*, nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in*

house providing e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essi partecipata e disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024 n. 14 (la "Società Veicolo") o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito, i "Comuni Soci").

4.3 Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati - direttamente e/o indirettamente - dai Comuni Soci, ovvero dai competenti enti di governo d'ambito cui questi appartengono. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.4 La Società può esercitare le attività di cui al presente articolo 4 sia per conto proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero, ed anche mediante la partecipazione a gare in Italia e all'estero. La Società può altresì (a) costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, (i) aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società partecipate; e/o (ii) che svolgano anche attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle sue società partecipate; e/o (b) prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

4.5 La Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, nonché delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni in quanto esercitate nei confronti del pubblico e della amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e successive modificazioni.

4.6 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010 e nella Direttiva Europea Acque Potabili 2020/2184/UE del 16 dicembre 2020, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.7 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, il Consiglio di Amministrazione della Società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a

favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a euro 41.385.573,60 (quarantunomilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da numero 8.020.460 (ottomilioniventimilaquattrocentosessanta) azioni ciascuna avente valore nominale pari a euro 5,16 (cinque virgola sedici).

5.2 Possono essere soci della Società, direttamente o indirettamente, solo la Regione Puglia e i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

5.3 La Regione Puglia partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale, mai inferiore all'80% (ottanta per cento) dello stesso.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto e conferisce al suo possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, all'atto costitutivo ed alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

6.3 Nel caso di comunione i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di legge.

6.4 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di socio, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

6.5 Il domicilio dei soci, ai fini di ogni rapporto con la Società e di tutte le comunicazioni previste dal presente statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente articolo 7, dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società.

7.2. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci disciplinato dall'articolo 7.3. Ai fini del presente statuto, per

"trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni della Società.

7.3 Qualora un socio (il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni (di seguito, la "Comunicazione di Trasferimento").

7.3.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente.

7.3.2 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 7.3.1, manifestare, a mezzo di raccomandata AR o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, della/e Comunicazione/i di Prelazione /i pervenuta/e.

7.3.3 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti di opzione su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché il trasferimento avvenga alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e sia perfezionato in via definitiva ai sensi di legge entro i 90 (novanta) giorni successivi.

7.3.4 Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci Prelazionari, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.3.5 La Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Socio Cedente viene a conoscenza della accettazione da parte del o degli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione. Da tale momento, il Socio Cedente è obbligato a concordare con il o gli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione la ripetizione del contratto ed il trasferimento della o delle

partecipazioni in forma idonea, con pagamento del prezzo come indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

7.3.6 Il trasferimento delle partecipazioni sociali sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo 7 qualora il Socio Cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

7.4 Qualsiasi trasferimento di azioni o di diritti di opzione che non rispetti tutte le disposizioni dettate dal presente articolo 7 dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società è da ritenersi inefficace e non opponibile alla Società a tutti gli effetti di legge e del presente statuto: pertanto, non si potrà procedere alle relative iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 8

8.1 L'Assemblea dei soci può deliberare aumenti del capitale sociale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2 Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge e fermo restando che la Regione Puglia esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 10

Con delibera dell'Assemblea dei soci, la Società può emettere a norma e con le modalità di legge, obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 11

È espressamente prevista la facoltà della Società di acquisire da propri soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, previa autorizzazione da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, stipulare con gli stessi soggetti, sulla base di trattative individuali, finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; ovvero, sempre con la succitata preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

12.4 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono convocate (a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; o (b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (c) ove nominato, dall'Amministratore Delegato; o (d) quando ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato (i) almeno due consiglieri di amministrazione in carica o (ii) tanti soci che (da soli o congiuntamente) rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, in questo caso con obbligo di indicare nella richiesta gli argomenti da trattare. Inoltre, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La convocazione e l'integrazione delle materie da trattare su richiesta dei soci non sono ammesse per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti e purché sia indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

12.6 In mancanza delle formalità di cui al precedente articolo 12.5, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.7 L'Assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed hanno il diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole deleghe e la decisione sul diritto del soggetto delegato di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata, anche tra i non soci, dai soci presenti a maggioranza semplice.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile autorizza:

- a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni sociali di entità superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c) l'acquisto e il trasferimento di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ai sensi del successivo articolo 24.1;
- e) la nomina del Direttore Generale e la approvazione e modifica del suo contratto, ivi compresi i poteri, le attribuzioni ed i compensi;
- f) la nomina della società di revisione ai sensi del successivo articolo 29.1.

16.2 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie, salvo quelle necessarie ad adeguamenti obbligatori a norme di legge;
- b) gli aumenti del capitale sociale, salvo quelli eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione a norma di legge, e le riduzioni del capitale sociale;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 10;
- e) il compimento di operazioni societarie a carattere straordinario (ivi comprese, senza limitazione, fusione, scissione o trasformazione) relative alla Società e/o alle sue società partecipate;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge.

16.3 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, devono essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge.

16.4 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.6 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.7 Nelle adunanze dell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

16.8 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, l'Assemblea si conforma alle autorizzazioni preventive e alle direttive vincolanti di volta in volta deliberate dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., il Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, designa per la nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione, ove quest'ultimo sia composto da sette membri, e un solo componente in tutti gli altri casi. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

17.2.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.2.3 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;
- c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 16sexies, comma 3, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
- d) non abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

17.2.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa nazionale o regionale tempo per tempo vigente.

17.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 17.2, per un periodo di tre esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi, alla scadenza, sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 17.2.

17.5 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, si

intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per la nomina dei consiglieri di amministrazione sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.2. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri di amministrazione.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 28, è vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato tutte le volte che:

(i) il Presidente e/o, ove nominato, l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario e ne dia/no comunicazione scritta mediante l'invio del relativo avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 19.2;

(ii) ; quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, con indicazione nella richiesta stessa del/degli argomento/i da trattare; o ancora

(iii) ne sia fatta richiesta da scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato da un singolo consigliere di amministrazione per discutere su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione della Società, con indicazione nella richiesta stessa dell'argomento da trattare.

19.2 Verificandosi quanto indicato all'articolo 19.1, l'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente o, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ai consiglieri di amministrazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, secondo quanto indicato nel relativo avviso di convocazione.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ove nominato o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione designato dai consiglieri presenti a maggioranza semplice.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione in sua vece.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 23

23.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 23.2 e 28, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e gli articoli 16.1 e 16.2 del presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

23.2 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, il Consiglio di Amministrazione si conforma alle autorizzazioni preventive e alle direttive vincolanti di volta in volta deliberate dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

23.3 Ciascun Consigliere di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di

terzi, abbia in una determinata operazione della Società o di una sua società partecipata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore (di seguito, l'“Amministratore Delegato”), fatta salva la facoltà, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci, di attribuire specifiche deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue società partecipate. Ciascun consigliere di amministrazione può chiedere agli organi delegati che in una riunione consiliare siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

24.2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, oltre alle materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile:

- a) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1, se non già nominati dall'Assemblea;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato in conformità alle disposizioni dell'articolo 24.1 e determinazione e modifiche dei poteri delegati;
- c) la ripartizione del compenso per i Consiglieri ai sensi dell'articolo 26.2 e remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- d) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della Società e delle sue società partecipate;
- e) l'approvazione e la modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget;
- f) l'istituzione dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione e la nomina dei relativi membri;
- g) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- h) il compimento delle operazioni autorizzate dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi del precedente articolo 16.1;
- i) il compimento delle operazioni previste al precedente articolo 16.1, lettere (a), (b) e (c), aventi un valore inferiore alle soglie ivi indicate;
- j) gli aumenti del capitale sociale delegati dall'Assemblea straordinaria dei soci;
- k) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e
- l) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spetta (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, ove nominato; nonché (ii)

all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei propri poteri delegati. Il quale, entro i suddetti limiti, ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.

25.2 La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

25.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono rilasciare procure per singole o per determinate categorie di atti ed operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, così come revocarle o modificarle.

Articolo 26

26.1 Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

26.2 In caso di nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 24.1, il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea - può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni per l'Amministratore Delegato, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

26.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'articolo 26.2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire i compensi di cui ai precedenti articoli 26.1 e 26.3, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

26.5 La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, ai consiglieri di amministrazione è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

26.6 È comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato. Inoltre, i compensi ai Consiglieri di amministrazione non possono essere costituiti, neppure in parte, da partecipazioni agli utili della Società e/o di società partecipate o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione della Società e/o di società partecipate.

Articolo 27

27.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'Assemblea dei soci, che contestualmente determina la durata del contratto, i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

27.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al

Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 (quattro) mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

28.1 Le disposizioni di cui al presente articolo 28 si applicano a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i..

28.2 In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più rilevanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII.

28.3 I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il "Comitato di Coordinamento e Controllo"). Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

28.4 Il compimento da parte degli amministratori di atti che contrastino con le disposizioni degli articoli 23.2 e 28 del presente Statuto, così come, in particolare, il compimento di atti posti in essere in assenza della preventiva approvazione del Comitato di Coordinamento e Controllo, ove obbligatoria e vincolante ai sensi del presente Statuto, saranno considerate in quanto tali giusta causa di revoca e causa di responsabilità degli amministratori e, in caso di mancata vigilanza dolosa o colposa da parte del Collegio Sindacale, anche dei sindaci. La revoca e/o l'azione di responsabilità potranno essere proposte da uno qualunque dei soci o dal Comitato di Coordinamento e Controllo e saranno in ogni caso deliberate dall'Assemblea dei soci secondo le norme generali applicabili.

28.5 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:

- a) approvazione preventiva del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione e di ogni successiva modifica;
- b) approvazione preventiva del bilancio di esercizio;
- c) approvazione preventiva di ogni operazione societaria a carattere straordinario;
- d) approvazione preventiva dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;
- e) approvazione preventiva di ogni modifica allo Statuto sociale;

f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo.

28.6 Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un'informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime la propria approvazione preventiva, con eventuale indicazioni di modifiche e/o integrazioni, alle quali gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo di norma trasmette la propria approvazione preventiva entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all'attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza. In mancanza dell'espressione dell'approvazione preventiva entro il termine sopra indicato senza che sia stata comunicata l'esigenza di una proroga del termine, l'approvazione si intende concessa.

In aggiunta a quanto sopra, il Comitato di Coordinamento e Controllo può impartire agli organi sociali della Società, in ogni momento, direttive vincolanti su uno qualsiasi degli argomenti di cui al precedente articolo 28.5 inerente alla gestione del SII.

28.7 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo durano in carica tre esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla scadenza, essi: (i) possono essere rieletti per un solo mandato successivo e (ii) restano in carica fino a che non sia stata deliberata la nomina dei nuovi componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo e non sia intervenuta l'accettazione della carica da parte dei nuovi componenti.

28.8 Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 15 (quindici) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione. La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo avviene in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;
- c) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti;
- d) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
- e) 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo;
- f) 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia.

Possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società

Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci.

28.9 In ciascuna riunione, ogni componente del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di Coordinamento e Controllo è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica. Le decisioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sono adottate a maggioranza semplice dei componenti presenti. Il Comitato di Coordinamento e Controllo, durante la prima riunione, nomina un presidente. Il voto espresso dal presidente nelle riunioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, in caso di parità, vale doppio.

28.10 In caso di dimissioni, morte, impedimento permanente o cessazione dalla carica di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, i Comuni Soci si impegnano a far sì che la Società Veicolo nomini il/i sostituto/i con i medesimi criteri indicati al precedente articolo 28.8, entro 15 (quindici) giorni dalla data del decesso o, a seconda dei casi, dalla data di efficacia delle dimissioni, o dell'impedimento permanente o della cessazione dalla carica.

28.11 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo sono designati nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

28.12 Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato di Coordinamento e Controllo, se ritenuto necessario, può chiedere ai soci di avvalersi del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

28.13 A prescindere dalle facoltà e dalle prerogative di cui ai commi precedenti, il Comitato di Coordinamento e Controllo può richiedere agli organi sociali informazioni e chiarimenti sulla gestione della Società e sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati in regime di *in house providing* ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione del SII.

28.14 Il Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli eventi gestionali che impattino in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione.

28.15 Il Consiglio di Amministrazione presenta al Comitato di Coordinamento e Controllo una relazione periodica (almeno semestrale) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi, e, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni preventive ricevute dal Comitato di Coordinamento e Controllo e, se del caso, dall'Assemblea dei soci, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

28.16 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, in sede di approvazione della relazione periodica del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 28.15, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio sociale chiuso.

28.17 Per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo,

ciascun Comune Socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate al Comitato stesso ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.2 La società di revisione deve possedere, per tutta la durata dell'incarico, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, deve essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea per la nomina di una nuova società di revisione.

Articolo 30

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con la deliberazione di nomina del Collegio stesso.

30.2 La nomina dei componenti il Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

(a) in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., un componente effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo

L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia;

(b) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi;

(c) i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigente;

(d) non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

30.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.4 Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle norme di volta in volta vigenti.

30.5 La retribuzione dei Sindaci é determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

BILANCIE UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento), accantonato al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;
- b) una somma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.7, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, in misura non superiore al 5% (cinque per cento), accantonato in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati;
- c) il 5% (cinque per cento), secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, riservando annualmente, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società e nei limiti consentiti dalla legge, un importo complessivamente pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) alla Società Veicolo al fine di consentirle di rispettare gli obbiettivi del piano economico-finanziario di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- d) il restante ammontare degli utili netti, accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della Società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione nonché per il miglioramento della qualità del servizio.

32.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Documento di consultazione

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La "Acquedotto Pugliese S.p.A." o in breve "AQP S.p.A." (di seguito la "Società"), società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e dichiarata società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è disciplinata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bari.

2.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto la gestione, in regime di "*in house providing*", del servizio idrico integrato ("SII"), inclusa la gestione delle infrastrutture regionali funzionali al SII, quali la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Inoltre, la Società può svolgere, in forma diretta e/o indiretta, tramite partecipazioni a società e/o enti, le seguenti attività:

- a) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti (anche rurali) ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi, ivi compresi, senza limitazione, i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria;
- b) l'esercizio di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e la vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli, nonché la fornitura di servizi di protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- c) la progettazione, costruzione e gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione e di impianti di affinamento ai fini del riuso delle acque reflue;
- d) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;



[Handwritten signature]

e) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società ed enti, di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tali scopi, la Società può altresì svolgere direttamente o indirettamente tramite partecipazioni a società e/o enti, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società da essa partecipate, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

f) la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;

g) la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che soggetti privati;

h) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

i) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

j) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

k) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

l) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti, fra le quali, a titolo non esaustivo, (i) la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori per conto proprio o commissionate da terzi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi nel rispetto delle normative pro tempore vigenti, (ii) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo idrico; (iii) attività di interesse ambientale quali la progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche; (iv) attività nel campo delle analisi di laboratorio delle acque, delle prove tecniche e della certificazione; (v) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, diffusione e trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; il tutto, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Ai fini della gestione del SII, in regime di *in house providing*, nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in*

house providing e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essa partecipata e disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024 n. 14 (la "Società Veicolo") o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito, i "Comuni Soci").

4.3 Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati - direttamente e/o indirettamente - dai Comuni Soci, ovvero dai competenti enti di governo d'ambito cui questi appartengono. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.4 La Società può esercitare le attività di cui al presente articolo 4 sia per conto proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero, ed anche mediante la partecipazione a gare in Italia e all'estero. La Società può altresì (a) costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, (i) aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società partecipate; e/o (ii) che svolgano anche attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle sue società partecipate; e/o (b) prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

4.5 La Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, nonché delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni in quanto esercitate nei confronti del pubblico e della amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e successive modificazioni.

4.6 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010 e nella Direttiva Europea Acque Potabili 2020/2184/UE del 16 dicembre 2020, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.7 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, il Consiglio di Amministrazione della Società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a

favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a euro 41.385.573,60 (quarantunomilionitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da numero 8.020.460 (ottomilioniventimilaquattrocentosessanta) azioni ciascuna avente valore nominale pari a euro 5,16 (cinque virgola sedici).

5.2 Possono essere soci della Società, direttamente o indirettamente, solo la Regione Puglia e i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

5.3 La Regione Puglia partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale, mai inferiore all'80% (ottanta per cento) dello stesso.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto e conferisce al suo possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, all'atto costitutivo ed alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

6.3 Nel caso di comunione i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di legge.

6.4 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di socio, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

6.5 Il domicilio dei soci, ai fini di ogni rapporto con la Società e di tutte le comunicazioni previste dal presente statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente articolo 7, dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società.

7.2. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci disciplinato dall'articolo 7.3. Ai fini del presente statuto, per

"trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuthe, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni della Società.

7.3 Qualora un socio (il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni (di seguito, la "Comunicazione di Trasferimento").

7.3.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente.

7.3.2 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 7.3.1, manifestare, a mezzo di raccomandata AR o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, della/e Comunicazione/i di Prelazione /i pervenuta/e.

7.3.3 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti di opzione su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché il trasferimento avvenga alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e sia perfezionato in via definitiva ai sensi di legge entro i 90 (novanta) giorni successivi.

7.3.4 Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci Prelazionari, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.3.5 La Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Socio Cedente viene a conoscenza della accettazione da parte del o degli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione. Da tale momento, il Socio Cedente è obbligato a concordare con il o gli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione la ripetizione del contratto ed il trasferimento della o delle

partecipazioni in forma idonea, con pagamento del prezzo come indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

7.3.6 Il trasferimento delle partecipazioni sociali sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo 7 qualora il Socio Cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

7.4 Qualsiasi trasferimento di azioni o di diritti di opzione che non rispetti tutte le disposizioni dettate dal presente articolo 7 dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società è da ritenersi inefficace e non opponibile alla Società a tutti gli effetti di legge e del presente statuto: pertanto, non si potrà procedere alle relative iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 8

8.1 L'Assemblea dei soci può deliberare aumenti del capitale sociale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2 Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge e fermo restando che la Regione Puglia esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 10

Con delibera dell'Assemblea dei soci, la Società può emettere a norma e con le modalità di legge, obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 11

È espressamente prevista la facoltà della Società di acquisire da propri soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, previa autorizzazione da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, stipulare con gli stessi soggetti, sulla base di trattative individuali, finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; ovvero, sempre con la succitata preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

12.4 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono convocate (a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; o (b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (c) ove nominato, dall'Amministratore Delegato; o (d) quando ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato (i) almeno due consiglieri di amministrazione in carica o (ii) tanti soci che (da soli o congiuntamente) rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, in questo caso con obbligo di indicare nella richiesta gli argomenti da trattare. Inoltre, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La convocazione e l'integrazione delle materie da trattare su richiesta dei soci non sono ammesse per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti e purché sia indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

12.6 In mancanza delle formalità di cui al precedente articolo 12.5, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.7 L'Assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed hanno il diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole deleghe e la decisione sul diritto del soggetto delegato di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata, anche tra i non soci, dai soci presenti a maggioranza semplice.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile autorizza:

- a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni sociali di entità superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c) l'acquisto e il trasferimento di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ai sensi del successivo articolo 24.1;

e) la nomina del Direttore Generale e la approvazione e modifica del suo contratto, ivi compresi i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

f) la nomina della società di revisione ai sensi del successivo articolo 29.1.

16.2 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a) le modifiche statutarie, salvo quelle necessarie ad adeguamenti obbligatori a norme di legge;

b) gli aumenti del capitale sociale, salvo quelli eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione a norma di legge, e le riduzioni del capitale sociale;

c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 10;

e) il compimento di operazioni societarie a carattere straordinario (ivi comprese, senza limitazione, fusione, scissione o trasformazione) relative alla Società e/o alle sue società partecipate;

f) le altre materie ad essa riservate dalla legge.

16.3 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, devono essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge.

16.4 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.6 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.7 Nelle adunanze dell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

16.8 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, l'Assemblea si conforma alle autorizzazioni preventive e alle direttive vincolanti di volta in volta deliberate dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., il Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, designa per la nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione, ove quest'ultimo sia composto da sette membri, e un solo componente in tutti gli altri casi. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

17.2.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.2.3 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;

c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 16 sexies, comma 3, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;

d) non abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

17.2.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa nazionale o regionale tempo per tempo vigente.

17.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 17.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi, e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi, alla scadenza, sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 17.2.

17.5 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per la nomina dei consiglieri di amministrazione sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.2. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri di amministrazione.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 28, è vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato tutte le volte che:

(i) il Presidente e/o, ove nominato, l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario e ne dia/no comunicazione scritta mediante l'invio del relativo avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 19.2;

(ii) quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, con indicazione nella richiesta stessa del/degli argomento/i da trattare; o ancora

(iii) ne sia fatta richiesta scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato da un singolo consigliere di amministrazione per discutere su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione della Società, con indicazione nella richiesta stessa dell'argomento da trattare.

19.2 Verificandosi quanto indicato all'articolo 19.1, l'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente o, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ai consiglieri di amministrazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, secondo quanto indicato nel relativo avviso di convocazione.



19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ove nominato o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione designato dai consiglieri presenti a maggioranza semplice.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione in sua vece.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 23

23.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 23.2 e 28, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e gli articoli 16.1 e 16.2 del presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

23.2 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, il Consiglio di Amministrazione si conforma alle autorizzazioni preventive e alle direttive vincolanti di volta in volta deliberate dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

23.3 Ciascun Consigliere di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di

terzi, abbia in una determinata operazione della Società o di una sua società partecipata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore (di seguito, l'“Amministratore Delegato”), fatta salva la facoltà, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci, di attribuire specifiche deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue società partecipate. Ciascun consigliere di amministrazione può chiedere agli organi delegati che in una riunione consiliare siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

24.2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, oltre alle materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile:

- a) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1, se non già nominati dall'Assemblea;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato in conformità alle disposizioni dell'articolo 24.1 e determinazione e modifiche dei poteri delegati;
- c) la ripartizione del compenso per i Consiglieri ai sensi dell'articolo 26.2 e remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
- d) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della Società e delle sue società partecipate;
- e) l'approvazione e la modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget;
- f) l'istituzione dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione e la nomina dei relativi membri;
- g) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- h) il compimento delle operazioni autorizzate dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi del precedente articolo 16.1;
- i) il compimento delle operazioni previste al precedente articolo 16.1, lettere (a), (b) e (c), aventi un valore inferiore alle soglie ivi indicate;
- j) gli aumenti del capitale sociale delegati dall'Assemblea straordinaria dei soci;
- k) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e
- l) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spetta (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, ove nominato; nonché (ii)



all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei propri poteri delegati, il quale, entro i suddetti limiti, ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.

25.2 La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

25.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono rilasciare procure per singole o per determinate categorie di atti ed operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, così come revocarle o modificarle.

Articolo 26

26.1 Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

26.2 In caso di nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 24.1, il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea - può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni per l'Amministratore Delegato, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

26.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'articolo 26.2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire i compensi di cui ai precedenti articoli 26.1 e 26.3, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

26.5 La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, ai consiglieri di amministrazione è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

26.6 È comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato. Inoltre, i compensi ai Consiglieri di amministrazione non possono essere costituiti, neppure in parte, da partecipazioni agli utili della Società e/o di società partecipate o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione della Società e/o di società partecipate.

Articolo 27

27.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'Assemblea dei soci, che contestualmente determina la durata del contratto, i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

27.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al

Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 (quattro) mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

28.1 Le disposizioni di cui al presente articolo 28 si applicano a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i..

28.2 In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più rilevanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII.

28.3 I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il "Comitato di Coordinamento e Controllo"). Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

28.4 Il compimento da parte degli amministratori di atti che contrastino con le disposizioni degli articoli 23.2 e 28 del presente Statuto, così come, in particolare, il compimento di atti posti in essere in assenza della preventiva approvazione del Comitato di Coordinamento e Controllo, ove obbligatoria e vincolante ai sensi del presente Statuto, saranno considerate in quanto tali giusta causa di revoca e causa di responsabilità degli amministratori e, in caso di mancata vigilanza dolosa o colposa da parte del Collegio Sindacale, anche dei sindaci. La revoca e/o l'azione di responsabilità potranno essere proposte da uno qualunque dei soci o dal Comitato di Coordinamento e Controllo e saranno in ogni caso deliberate dall'Assemblea dei soci secondo le norme generali applicabili.

28.5 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:

- a) approvazione preventiva degli indirizzi strategici e generali di gestione del SII e quindi a tal fine, approvazione preventiva del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione e di ogni successiva modifica;
- b) approvazione preventiva del bilancio di esercizio;

- c) approvazione preventiva di ogni operazione societaria a carattere straordinario;
- d) approvazione preventiva dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;
- e) approvazione preventiva di ogni modifica allo Statuto sociale;
- f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo.

28.6 Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un'informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime la propria approvazione preventiva, con eventuale indicazioni di modifiche e/o integrazioni, alle quali gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo di norma trasmette la propria approvazione preventiva entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all'attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza. In mancanza dell'espressione dell'approvazione preventiva entro il termine sopra indicato senza che sia stata comunicata l'esigenza di una proroga del termine, l'approvazione si intende concessa.

In aggiunta a quanto sopra, il Comitato di Coordinamento e Controllo può impartire agli organi sociali della Società, in ogni momento, direttive vincolanti su uno qualsiasi degli argomenti di cui al precedente articolo 28.5 inerente alla gestione del SII.

28.7 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo durano in carica tre esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla scadenza, essi: (i) possono essere rieletti per un solo mandato successivo e (ii) restano in carica fino a che non sia stata deliberata la nomina dei nuovi componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo e non sia intervenuta l'accettazione della carica da parte dei nuovi componenti.

28.8 Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 15 (quindici) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione. La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo avviene in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;
- c) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti;
- d) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti;

- e) 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.000 (cinquantamila) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo;
- f) 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia.

Possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci.

28.9 In ciascuna riunione, ogni componente del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di Coordinamento e Controllo è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica. Le decisioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sono adottate a maggioranza semplice dei componenti presenti. Il Comitato di Coordinamento e Controllo, durante la prima riunione, nomina un presidente. Il voto espresso dal presidente nelle riunioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, in caso di parità, vale doppio.

28.10 In caso di dimissioni, morte, impedimento permanente o cessazione dalla carica di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, i Comuni Soci si impegnano a far sì che la Società Veicolo nomini il/i sostituto/i con i medesimi criteri indicati al precedente articolo 28.8, entro 15 (quindici) giorni dalla data del decesso o, a seconda dei casi, dalla data di efficacia delle dimissioni, o dell'impedimento permanente o della cessazione dalla carica.

28.11 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo sono designati nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

28.12 Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato di Coordinamento e Controllo, se ritenuto necessario, può chiedere ai soci di avvalersi del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

28.13 A prescindere dalle facoltà e dalle prerogative di cui ai commi precedenti, il Comitato di Coordinamento e Controllo può richiedere agli organi sociali informazioni e chiarimenti sulla gestione della Società e sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati in regime di *in house providing* ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione del SII.

28.14 Il Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli eventi gestionali che impattino in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione.

28.15 Il Consiglio di Amministrazione presenta al Comitato di Coordinamento e Controllo una relazione periodica (almeno semestrale) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi, e, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile,



illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni preventive ricevute dal Comitato di Coordinamento e Controllo e, se del caso, dall'Assemblea dei soci, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

28.16 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, in sede di approvazione della relazione periodica del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 28.15, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio sociale chiuso.

28.17 Per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo, ciascun Comune Socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate al Comitato stesso ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.2 La società di revisione deve possedere, per tutta la durata dell'incarico, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, deve essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea per la nomina di una nuova società di revisione.

Articolo 30

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con la deliberazione di nomina del Collegio stesso.

30.2 La nomina dei componenti il Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

(a) in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024,

n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., un componente effettivo, che assumerà la carica di

Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo.

L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia;

(b) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi;

(c) i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigente;

(d) non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

30.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.4 Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle norme di volta in volta vigenti.

30.5 La retribuzione dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII BILANCIE UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento), accantonato al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;
- b) una somma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.7, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, in misura non superiore al 5% (cinque per cento), accantonato in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati;
- c) il 5% (cinque per cento), secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, riservando annualmente, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società e nei limiti consentiti dalla legge, un importo complessivamente pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) alla Società Veicolo al fine di consentirle di rispettare gli obbiettivi del piano economico-finanziario di cui al Decreto legislativo 19 agosto



2016, n. 175;

d) il restante ammontare degli utili netti, accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della Società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione nonché per il miglioramento della qualità del servizio.

32.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 52
SEDUTA DEL 30-06-2025

Ufficio: DIRETTORE GENERALE

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IN MODALITA' ONLINE, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2011), SI È RIUNITO ALLE ORE 15:20 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 148 DEL 11 MARZO 2025. IL PRESIDENTE È ASSISTITO DAL DR. MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO S MARCO L.	MERLA MICHELE	P
SINDACO MINERVINO M	MANCINI MARIA LAURA	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ANTONIO MATARRELLI, SULLA BASE DELLA RELAZIONE CONDOTTA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. COSIMO FRANCESCO INGROSSO, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

VISTI

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* (di seguito anche TUA) e, in particolare, gli artt. 141, comma 2, 142, comma 3, 147 e 149 bis, commi 1 e 2, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n.148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* e, in particolare, l'art. 25, comma 4, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e, in particolare, l'art. 16, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, dedicato alla disciplina delle Società *in house* e ai prescritti requisiti della partecipazione interamente pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente (di seguito denominato anche come "TUSPP");

il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, (di seguito anche "TUSPL") e, in particolare, gli artt. 14 e 17, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

la L.R. Puglia 23 dicembre 2011, n. 23 recante *"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*;

la L.R. Puglia 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, con la quale è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (di seguito anche "AIP"), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono stati attribuiti tutti i compiti e le funzioni già assegnati all'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia ("ATO Puglia"), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e della legge regionale 26

marzo 2007, n. 8 (rubricata “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”), ed in particolare, il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

PREMESSO CHE

la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) nell’ATO unico Puglia è, a tutt’oggi, assicurata mediante concessione *ex lege* conferita, in forza del D.lgs. n. 141/1999, ad Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche “AQP”), società in controllo pubblico, con socio unico la Regione Puglia;

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.lgs. n. 141/1999, ad AQP sono infatti affidate tutte le finalità già attribuite in passato all’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese dalla normativa riguardante l’ente medesimo, nonché la gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;

la concessione *ex lege* assentita in favore di AQP giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2025;

in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 149-bis del TUA, compete a questa Autorità deliberare, nel rispetto del Piano d'Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, prima della suddetta scadenza e, più precisamente, entro il termine dei sei mesi antecedenti (quindi entro il 30 giugno 2025), all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tenuto conto che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022, ha espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VInCA, relativo al “*Piano d’Ambito PDA dell’Autorità Idrica Pugliese*” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si

ottemperare ad una serie di richieste ed integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13,14 e 15 della succitata L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

nell'approssimarsi della suddetta data di scadenza dell'attuale concessione del SII, questa Autorità - a cui è trasferito l'esercizio delle funzioni comunali di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione (cfr. art. 142, comma 3, TUA) - ha adottato i seguenti atti e provvedimenti:

- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023** "*Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*", ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore sono definiti da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024** ha avviato l'iter amministrativo diretto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 10 febbraio 2023 (18 mesi prima della scadenza della previgente concessione), prendendo atto anche dell'indirizzo favorevole espresso dall'ANCI Puglia alla partecipazione dei Comuni rappresentati ad affrontare la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato (delibera dell'assemblea ANCI Puglia del 22/05/2024);
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024** (allegato alla presente deliberazione, lettera B), all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale in house providing come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, in considerazione di apposita analisi tecnico-economica, che ha evidenziato come l'affidamento *in house* risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella Relazione tecnica allegata rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;

CONSIDERATO CHE

la Relazione tecnica approvata con la sopra menzionata Delibera n. 111/2024 contiene:

- un'analisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, che confronta le tre diverse forme di affidamento ammesse dall'ordinamento e fornisce una panoramica completa della situazione attuale e delle prospettive future del sistema idrico pugliese;
- un'analisi di *benchmarking* tra la gestione pregressa, assicurata fino ad ora da AQP, e gli altri operatori italiani dell'idrico.

l'analisi condotta ha considerato l'affidamento in house conforme ad una maggiore rispondenza, rispetto al ricorso al mercato, di soluzioni soddisfacenti in termini di qualità, efficienza ed economicità, a seguito di analisi di contesto e simulazione di pesatura dei punteggi attribuibili a parametri tecnici chiaramente delineati;

dall'analisi suddetta è risultato come l'affidamento in house del servizio idrico integrato offra benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di qualità del servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche;

l'analisi ha tenuto conto degli obiettivi di universalità e socialità del servizio, valutando tali obiettivi raggiungibili in maniera più efficace tramite una gestione interna piuttosto che esternalizzata;

il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026/2045 integrante la succitata Relazione tecnica ed anch'esso approvato con la citata Delibera dell'Autorità n.111/2024 evidenzia che il risultato economico-finanziario assume valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione in house di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti;

il modello *in house* prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi previsti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza: questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del "*full cost recovery*" si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

l'economicità è assicurata, come si evidenzia nel PEF, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria, mentre l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, così come l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'Ambito;

completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del servizio idrico integrato, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'*affordability* che sintetizza equilibrio economico-finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale;

successivamente alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n.111 del 2024 è stato trasmesso con nota della Regione Puglia n.101218 del 25/02/2025, all'attenzione dell'Autorità, l'“Accordo per la coesione” tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (rif. articolo 1, comma 178, della Legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020 e articolo 1 del decreto-legge n.124/2023);

a seguito della stipulazione dell'Accordo di cui sopra, risulta che il Piano degli Interventi inerente gli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato pugliese 2024-2029 prevede un finanziamento di complessivi 310 M€ (90 M€ per l'asset depurazione e 220 M€ per l'asset reti), a fronte dei 638 M€ inizialmente previsti;

La rimodulazione temporale degli investimenti e la differente incidenza della quota di contributi pubblici hanno influito sul calcolo della componente Capex del VRG, che risulta pertanto differente rispetto a quella di cui al PEF già oggetto della citata “Lettera di Asseverazione” della società AXEVERAR S.R.L., approvato con deliberazione della Autorità n.111 del 2024;

Inoltre, la modifica delle proiezioni finanziarie legata alla riduzione dei finanziamenti ha reso necessario procedere ad una rimodulazione temporale dei conguagli già maturati dal gestore e ripartiti nelle annualità 2026-2029, anticipandone il recupero tariffario al fine di redistribuire i flussi di cassa;

risulta sopravvenuta la necessità di rimodulare il PEF approvato con la Delibera n. 111/2024 e delle circostanze che l'hanno determinata, così come elaborato più approfonditamente nella relazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP e, più precisamente, entro 30 giugno 2025 in conformità all'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, compete a questa Autorità – che ha già individuato il modello *in house* come modello di gestione ottimale nell'ATO Puglia:

- individuare il soggetto cui affidare la gestione *in house* del SII nell'ATO Puglia;

- disporre il nuovo affidamento in favore dello stesso;

DATO ATTO CHE

Il legislatore nazionale ha disposto quanto segue mediante l'introduzione dell'**art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024**, convertito con modificazioni dalla legge 191/2024, in relazione all'attuale Soggetto Gestore del servizio idrico integrato pugliese :

<<2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”;

la **Regione Puglia, con apposita legge regionale n.14 del 28 marzo 2024**, così' come modificata dall'art. 241 della Legge Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 (allegata alla presente deliberazione, lettera A), ha disciplinato le modalità di alienazione delle proprie partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A., prevedendone la cessione a titolo gratuito con relative agevolazioni a favore di tutti i comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter del su richiamato decreto legge 153/2024, con la esplicita “finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico

Integrato (SII) tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale sopra richiamata”;

RILEVATO CHE

in base alla richiamata Legge regionale n. 14/2024:

- a) in conformità all'art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo di cui all'art. 2 della stessa legge regionale entro novanta giorni dall'acquisizione (art.3, comma 1, LR 14/2024);
- b) gli enti locali pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata nella legge “Società veicolo”, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti *in house* (cfr. art. 2, comma 1, LR 14/2024);
- c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della “Società veicolo” (art.2, comma 2, ult. periodo, LR 14/2024);
- d) per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della stessa legge, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla “Società veicolo” le proprie azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. (art.2, comma 2, LR 14/2024);
- e) la Regione mette altresì a disposizione della “Società veicolo” un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (art.2, comma 3, LR 14/2024);

dall'analisi coordinata di entrambi i testi normativi (nazionale e regionale) risulta autorizzato l'ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale di AQP, con una quota massima del 20%, prevedendone partecipazione anche in via indiretta, ossia per il tramite di veicolo societario all'uopo costituito dai medesimi Comuni pugliesi ed organizzato

secondo i canoni tipici della Società *in house*, beneficiando al contempo delle risorse e dei contributi straordinari messi a disposizione dalla stessa Regione, sia ai fini della costituzione del capitale sociale sia ai fini di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società.

in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA, la partecipazione dei Comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta, tramite un veicolo societario;

con **delibera di Giunta regionale n.454 del 7 aprile 2025**, la Regione Puglia ha già disposto di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese S.p.A. in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n.14/2024, impegnando la somma di euro 400.000 per il capitale sociale della società per azioni denominata nella legge "Società Veicolo";

CONSIDERATO CHE

l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale ha, pertanto, generato la previsione di fattispecie giuridica idonea a porre nelle condizioni l'Autorità Idrica Pugliese di valutare la configurabilità di affidamento *in house providing* del servizio idrico integrato a soggetto giuridico già esistente, con particolare riferimento alla configurazione dell'attuale Soggetto Gestore quale società controllata anche dagli enti locali pugliesi, ingenerando nell'Autorità la legittima aspettativa alla finalizzazione di procedimento, da parte della Regione Puglia, teso a consentire la partecipazione e l'esercizio del controllo analogo degli stessi enti locali pugliesi nei tempi, nelle modalità e secondo le previsioni conformi alla normativa vigente disciplinante la fattispecie dell' "*in house providing*";

con **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025**, la Regione Puglia ha adottato le modifiche necessarie allo Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., al fine di recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del decreto legge 153/2024 e, al contempo, configurare la stessa come società a partecipazione interamente pubblica, in possesso di tutti i requisiti del soggetto *in house*, sottoposta al controllo analogo congiunto degli enti locali pugliesi;

L'**Assemblea dei Soci di AQP**, riunitasi in seduta straordinaria il giorno **30 giugno 2025**, ha formalmente approvato il nuovo Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.;

il modello gestionale *in house*, già scelto da questa Autorità con propria deliberazione n.111 del 2024 quale forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, comporta per la medesima, in fase successiva e con provvedimento separato, la individuazione del soggetto affidatario, verificando la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale di recepimento per la legittimità dell'affidamento del servizio *in house*, ossia:

- partecipazione interamente pubblica del soggetto gestore;
- capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi, titolari del servizio idrico integrato, sul soggetto gestore;
- oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, in conformità all'art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016 e all'art. 7, comma 2 e 3, del D.lgs. 36/2023;
- fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici affidanti (da previsione statutaria), in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016.

tale modello gestionale può essere attuato dagli Enti locali pugliesi adottando gli atti di propria competenza, come sopra specificati, e dando così seguito all'iter già avviato con il decreto legge 153/2024, con la LEGGE REGIONALE N. 14/2024 e con le summenzionate DGR 454/2025 e 894/2025;

VISTO

Il nuovo **Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** anch'esso allegato alla presente deliberazione, lettera E) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la stessa si configura come Società *in house*, partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione ed è caratterizzata da:

- i. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati;

- ii. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP ;
- iii. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci;
- iv. previsione del controllo analogo congiunto dei soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo ex ante, contestuale ed ex post;

Nella fattispecie l'art. 17 dello Statuto prevede che

“17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

...omissis”

Lo Statuto di AQP stabilisce inoltre, in ottemperanza alla previsione del Decreto Ambiente (art. 3, comma 2 bis, DL 153/2024), che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione ed almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società siano

nominati su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo il Decreto Ambiente riconosciuto AQP come società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo congiunto su AQP da parte dei Comuni dell'ATO Puglia è prevista l'istituzione, quale strumento stabile di indirizzo strategico, coordinamento, supervisione e controllo, di un organo denominato “**Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci**”, composto da rappresentanti dei Comuni, quale struttura decisionale aggiuntiva rispetto ai tipici organi sociali, tenuto a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta;

è' stabilita un'articolazione dei poteri dei Soci pubblici che - attraverso la previsione di materie inderogabilmente riservate all'Assemblea ordinaria e straordinaria e di maggioranze qualificate per l'assunzione di tali decisioni nonché mediante l'istituzione del suddetto Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci - consente ad ognuno dei Soci di esercitare i propri poteri propulsivi, di supervisione, di coordinamento nonché di veto relativamente alle decisioni strategiche ed al monitoraggio degli obiettivi del piano industriale, garantendo in particolare ai Comuni di esprimere un controllo analogo in relazione a tutte le attività del SII e a tutti i Comuni dell'ambito, anche nelle more di subentrare in qualità di socio, di partecipare al procedimento di nomina dei Componenti del Comitato di Coordinamento e controllo (art.28, comma 8, dello Statuto : “*possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci*”);

è altresì utile evidenziare come all'art. 28, comma 5, dello Statuto si prevede che “*Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:*

- a) approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione;
- b) approvazione del bilancio di esercizio;
- c) ogni operazione societaria a carattere straordinario;
- d) approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;
- e) approvazione e modifica dello Statuto sociale;
- f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo".

il successivo comma prevede altresì che "Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un'informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un parere vincolante al quale gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi";

a norma dell'art.28, comma 8, infine "Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 6 (sei) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione", prevedendo successivamente i medesimi criteri di elezione richiamati in altre fattispecie giuridiche dell'ATO Puglia per individuare propri rappresentanti;

RILEVATO, PERTANTO, CHE

per completare l'iter avviato con il decreto legge 153/2024, con la LR 14/2024 e con le summenzionate DGR 454/2025 e 894/2025, ciascun Comune pugliese, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 1, lett. c) e 8, del D.lgs. n. 175/2016, può dar corso all'adozione delle conseguenti delibere di accettazione delle azioni della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., il cui trasferimento è stato già disposto a titolo gratuito dalla Regione Puglia con la richiamata DGR n.454 del corrente anno;

le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con **sentenza del 08/07/2024 n. 18623**, hanno chiarito che non può paventarsi alcuna violazione dell'art. 149-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 (nella parte in cui richiede necessariamente che le società *in house* siano

“comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”) nell’ipotesi in cui gli Enti locali, al momento della delibera di affidamento, non siano ancora parte del soggetto in house, a condizione che lo Statuto della Società in house preveda che la stessa sia composta dagli enti locali interessati dalla gestione del servizio idrico integrato, i quali possono partecipare sia direttamente che indirettamente alla società e che la delibera dell’Ente di Governo d’Ambito espressamente preveda l’“estensione progressiva della partecipazione” ai Comuni che “acquisiranno progressivamente partecipazioni direttamente o indirettamente” del gestore unico affidatario del servizio;

in particolare, si legge nella pronuncia, al paragrafo 10.5.1: “... Omissis ... È, peraltro, opportuno osservare che, a fronte di un “soggetto a formazione progressiva”, la censura si fonda su una mera supposizione basata sulla circostanza che alcuni dei Comuni potrebbero non partecipare alla società in house (così rimanendo vanificato il principio di unicità della gestione).

Del resto, è all’evidenza difficile prevedere che, nella fase transitoria di gestione del servizio idrico, i circa 250 comuni del cuneese possano partecipare hic et nunc già alla fase di costituzione della società in house.

Questa interpretazione è avallata da precedenti giurisprudenziali amministrativi (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, n. 299 del 2010), con i quali si è sostenuto che fino all’effettivo subentro del nuovo gestore unico del servizio idrico integrato, individuato dall’Ente d’ambito, i singoli Comuni continuano legittimamente ad espletare il servizio attraverso le forme di gestione preesistenti e possono appaltare all’esterno servizi già svolti da ditte esterne nonché appaltare lavori di straordinaria manutenzione di cui le reti idrica e fognaria urgentemente necessitano.”;

nel caso di specie, il nuovo statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., modificato con la delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, contempla espressamente la partecipazione al capitale sociale dei 257 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale unico Puglia secondo il preciso piano di riparto definito dalla sopra richiamata L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024;

anche nel caso di specie non é immaginabile che i 257 comuni dell’ATO Puglia possano partecipare, tutti, contemporaneamente, *“hic et nunc già alla fase di costituzione della società in house”;*

fermo restando la riserva di legge di cui al decreto legislativo n. 141 del 1999, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché il processo di costituzione della Società in house integra necessariamente una *“fattispecie a formazione progressiva”*, la presente delibera con la quale si dispone l’affidamento in autoproduzione del Servizio Idrico Integrato risponde ai medesimi criteri di coerenza con la previsione dell’art. 149-bis del D.lgs. n. 152/2006, ancorché intervenga nel momento in cui gli enti locali pugliesi non hanno ancora formalmente acquisito le partecipazioni al capitale sociale del futuro gestore *in house*;

EVIDENZIATO CHE

all’art.28, comma 2, dello statuto di Acquedotto Pugliese SpA è esplicitamente disciplinato che *“In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più importanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII”*;

il comma successivo, peraltro, specifica come *“I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il “Comitato di Coordinamento e Controllo”)”* e che *“le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società”*;

all’art. 28, comma 8, dello statuto di Acquedotto Pugliese SpA viene altresì previsto che *“possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell’esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l’esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci”*;

RICHIAMATI

l'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022, rubricato "Affidamento a società in house", che così recita:

<<1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo

1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.>>;

la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - allegato alla presente deliberazione, lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale sotto il profilo motivazionale – recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e condizioni di legge per procedere all'affidamento diretto della gestione del SII nell'ATO unico Puglia in favore della Società in house Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

il Piano Economico Finanziario asseverato del soggetto gestore "in house" in proiezione ventennale (PEF) 2026/2045, integrante la succitata Relazione e rimodulato rispetto a quello già approvato con la sopra richiamata Delibera AIP 111/2024 (che si allega anch'esso sub lett. C) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), dal quale si conferma che Il risultato economico-finanziario conserva valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione in house di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti ;

la precedente deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024 e gli atti con la stessa approvati;

VISTI, ALTRESÌ:

lo schema di atto di convenzione di gestione, corredato dal disciplinare tecnico, da sottoscrivere con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr, allegata alla presente deliberazione, lettera D) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri dei Servizi III, IV, V e della Direzione Amministrativa attestanti, ognuno per propria competenza la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000;

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, pertanto il parere di regolarità contabile non è richiesto.

Uditi gli interventi dei componenti del Consiglio direttivo, di cui al verbale agli atti.

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula *dell' "in house providing"* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, in ragione delle richiamate premesse di cui al punto precedente della presente deliberazione e tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;
3. di dare atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una *"fattispecie a formazione progressiva"*, inerente l'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;
4. di approvare la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 (allegata lettera C, unitamente al piano economico finanziario e alla relazione ex art.14 del medesimo provvedimento legislativo), recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
5. di approvare il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione (anch'esso allegato lettera C) e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;
6. di dare atto che Il nuovo **statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** (allegato lettera E), così come modificato con la **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26**

giugno 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del già citato decreto legge 153/2024, consente di accertare - per quanto riportato in premessa narrativa e meglio dettagliato nella sopra citata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - che la stessa si configura come Società *in house* (secondo il modello del c.d. "*in house a cascata*"), partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:

- I. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);
 - II. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);
 - III. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);
 - IV. previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto);
7. di approvare lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr (allegato lettera D) e l'annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore *in house*, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022;
 8. di dare atto che in momento antecedente alla firma della convenzione di gestione il gestore affidatario presenterà la fideiussione bancaria o assicurativa e copia delle polizze assicurative;
 9. di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati nonché il suindicato schema di Contratto di servizio sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese e contestualmente

sullo specifico portale telematico dell'ANAC ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

10. di dare mandato al Direttore Generale dell'Autorità, decorsi 60 giorni dalla suindicata pubblicazione sul portale ANAC, alla stipula della convenzione di gestione con la società affidataria secondo lo schema approvato con la presente deliberazione apportando le necessarie modifiche non sostanziali, acquisite le eventuali osservazioni e/o prescrizioni nel suddetto termine;
11. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza ed in ragione della prevista acquisizione delle quote societarie dell'attuale Soggetto Gestore da parte degli enti locali pugliesi, agli Enti di controllo competenti in merito quali la Sezione Regionale della Corte dei Conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;
12. di verificare assenza di contenziosi giudiziari alla data della sottoscrizione con il Soggetto Gestore, atti a modificare elementi ritenuti dall'Autorità quali essenziali per la costituzione della fattispecie contrattuale posta in essere con la presente deliberazione;
13. di dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
14. di dare altresì mandato ai competenti Uffici di questa Autorità al fine di attuare tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dall'art. 31 del D.lgs. n. 201/2022, con specifico riguardo alla presente deliberazione, alla allegata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022;
15. di trasmettere altresì la presente deliberazione all'Anci Puglia, ai Comuni pugliesi, alla Regione Puglia, Ufficio di Presidenza e Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al Ministero dell'Ambiente;
16. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico, sul sito istituzionale dell'Autorità idrica Pugliese;
17. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 s.m.i. cui L. n. 79/2022 e artt. 5, 10, 11 e 19 del Codice di comportamento AIP cui Del. C.D. n. 48 del 21/04/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 16 D.lgs. 36/2023 e artt. 10 e 12 lett. xii del Codice di comportamento dell'Autorità Idrica Pugliese.

Il Responsabile del procedimento
dott. Cosimo Francesco Ingrosso

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio IV
F.to Ing. Cecilia Passeri

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio V
F.to Ing. Roberta Rana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio III
dott. Morena Pacifico

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AIP

Data: 27-06-2025

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to dott. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 30-06-2025 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 225

Bari, 30-06-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 30-06-2025

Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Michele Abbaticchio

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

dott. Michele Abbaticchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 75
SEDUTA DEL 24-09-2025

Ufficio: DIRETTORE GENERALE

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2046. PRESA DATTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AI FINI DELLA ISTRUTTORIA CONDOTTA DA AUTORITA IDRICA PUGLIESE.

IN MODALITA' ONLINE, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2011), SI È RIUNITO ALLE ORE 11:50 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 148 DEL 11 MARZO 2025. IL PRESIDENTE, ASSISTITO DAL DR. MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO S MARCO L.	MERLA MICHELE	A
MINERVINO MURGE	VITI AIDA DOLORES	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPIANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ANTONIO MATARRELLI, SULLA BASE DELLA RELAZIONE CONDOTTA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. COSIMO FRANCESCO INGROSSO, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

VISTI

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* (di seguito anche TUA) e, in particolare, gli artt. 141, comma 2, 142, comma 3, 147 e 149 bis, commi 1 e 2, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n.148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* e, in particolare, l'art. 25, comma 4, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e, in particolare, l'art. 16, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, dedicato alla disciplina delle Società *in house* e ai prescritti requisiti della partecipazione interamente pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente (di seguito denominato anche come "TUSPP");

il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, (di seguito anche "TUSPL") e, in particolare, gli artt. 14 e 17, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

la L.R. Puglia 23 dicembre 2011, n. 23 recante *"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*;

la L.R. Puglia 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, con la quale è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (di seguito anche "AIP"), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono stati attribuiti tutti i compiti e le funzioni già assegnati all'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia ("ATO Puglia"), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e della legge regionale 26

marzo 2007, n. 8 (rubricata “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”), ed in particolare, il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

PREMESSO CHE

la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) nell’ATO unico Puglia è, a tutt’oggi, assicurata mediante concessione *ex lege* conferita, in forza del D.lgs. n. 141/1999, ad Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche “AQP”), società in controllo pubblico, con socio unico la Regione Puglia;

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.lgs. n. 141/1999, ad AQP sono infatti affidate tutte le finalità già attribuite in passato all’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese dalla normativa riguardante l’ente medesimo, nonché la gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;

la concessione *ex lege* assentita in favore di AQP giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2025;

in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 149-bis del TUA, compete a questa Autorità deliberare, nel rispetto del Piano d’Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, prima della suddetta scadenza e, più precisamente, entro il termine dei sei mesi antecedenti (quindi entro il 30 giugno 2025), all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tenuto conto che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale;

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022, ha espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VINcA, relativo al “*Piano d’Ambito PDA dell’Autorità Idrica Pugliese*” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si

ottemperi ad una serie di richieste ed integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13,14 e 15 della succitata L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

nell'approssimarsi della suddetta data di scadenza dell'attuale concessione del SII, questa Autorità - a cui è trasferito l'esercizio delle funzioni comunali di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione (cfr. art. 142, comma 3, TUA) - ha adottato i seguenti atti e provvedimenti:

- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023** “*Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*”, ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore sono definiti da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024** ha avviato l'iter amministrativo diretto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 10 febbraio 2023 (18 mesi prima della scadenza della previgente concessione), prendendo atto anche dell'indirizzo favorevole espresso dall'ANCI Puglia alla partecipazione dei Comuni rappresentati ad affrontare la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato (delibera dell'assemblea ANCI Puglia del 22/05/2024);
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024**, all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, in considerazione di apposita analisi tecnico-economica, che ha evidenziato come l'affidamento *in house* risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella Relazione tecnica allegata rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;
- con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025, l'Autorità idrica ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' “*in house providing*” alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, tenuto conto, in

particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo, dando atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una "*fattispecie a formazione progressiva*", inerente l'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;

- la deliberazione suddetta è stata trasmessa da questa Autorità, ai sensi della normativa vigente richiamata in premessa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione senza riscontro alcuno in termini di osservazioni e/o prescrizioni, nonché per opportuna conoscenza alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, ed all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;

CONSIDERATO CHE

con nota del 27/06/2025 la Regione Puglia ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac o Autorità) richiesta di parere in funzione consultiva sulla conformità dello Statuto dell'Acquedotto Pugliese S.P.A. (di seguito AQP), alla disciplina nazionale ed europea in materia di *in house providing*, interpretata alla luce delle previsioni di cui al D.L. n. 153/2024 e alla L.R. n. 14/2024.

in esito a quanto richiesto, con nota prot. n. 442876 del 5.8.2024, nell'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con Delibera n. 297 del 17 giugno 2024, l'Anac ha inteso fornire degli indirizzi generali sulla questione sollevata, rimettendo alla Regione ogni valutazione in ordine agli atti e ai provvedimenti da adottare nel prosieguo;

nello specifico, l'Autorità, dopo un attento confronto fra il vigente quadro normativo nazionale e regionale e i provvedimenti già adottati dalla Regione Puglia e dall'Autorità idrica Pugliese, ha formulato alcune considerazioni, limitando i propri rilievi a specifiche disposizioni statutarie relative alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo (di seguito Comitato), e precisamente:

- composizione del CdA con riguardo alla designazione del Comitato;

- rappresentatività degli enti locali con più alta popolazione;
- mancata previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi;
- durata in carica dei componenti;
- possibilità di esprimere pareri e direttive vincolanti, in luogo del potere di approvazione preventiva su tutti gli atti più rilevanti della società;
- possibilità per il CdA di disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale.

la Regione Puglia ha inteso conformarsi ad alcune indicazioni espresse dall'Autorità, apportando allo statuto dell'AQP le modifiche volte a garantire la massima coerenza dello stesso agli indirizzi generali in materia di *in house providing*. proponendo in qualità di socio unico alcune modifiche di seguito specificate ed approvate dell'attuale Soggetto Gestore con deliberazione assembleare del 23 settembre 2025

In particolare, le modifiche statutarie di cui trattasi risultano le seguenti:

in caso di CdA a sette (7) membri, elevare a due (2) il numero dei componenti designati dal Comitato;

elevare a quindici (15) il numero dei componenti del Comitato, prevedendo a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti; b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti; c) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti; d) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti; e) 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo; f) 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia;

introdurre il *quorum* costitutivo e deliberativo della maggioranza semplice per la validità delle riunioni del Comitato;

limitare a tre esercizi la durata in carica componenti del Comitato, con possibilità di rielezione per un solo mandato successivo;

eliminare la previsione che il CdA possa disattendere le indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sulle decisioni qualificate di interesse strategico regionale;

prevedere che tutte le clausole attinenti al controllo analogo congiunto dei Comuni valgano per il periodo di efficacia dell'affidamento del servizio idrico integrato da parte della società in regime di *in house providing*,

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

VISTO lo statuto del soggetto gestore Acquedotto Pugliese SpA così modificato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale dell'Autorità in ottica di conformità delle nuove previsioni statutarie a quanto già espresso nella relazione tecnica ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 approvata con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

DATO ATTO che le nuove disposizioni statutarie prevedono disposizioni rafforzative del potere di controllo degli enti locali pugliesi nella gestione dell'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato e non si ravvisano elementi contrastanti con quanto già deliberato in precedenza dall'Autorità Idrica Pugliese;

IL CONSIGLIO DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle modifiche statutarie di Acquedotto Pugliese SpA adottate con deliberazione assembleare del 23 settembre 2025;
3. di ritenere le modifiche di cui al punto precedente conformi a quanto già espresso nella relazione tecnica ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 approvata con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 recante la

motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

4. di disporre, alla luce delle modifiche statutarie *de quo*, il relativo adeguamento della adottata relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
5. di dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì la presente deliberazione all'Anci Puglia, ai Comuni pugliesi, alla Regione Puglia, Ufficio di Presidenza e Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al Ministero dell'Ambiente, nonché, per opportuna conoscenza, all'Acquedotto Pugliese SpA;
7. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico, sul sito istituzionale dell'Autorità idrica Pugliese;
8. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990): avv. Angela Mannarini;

Ricorsi: avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 s.m.i. cui L. n. 79/2022 e artt. 5, 10, 11 e 19 del Codice di comportamento AIP cui Del. C.D. n. 48 del 21/04/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 16 D.lgs. 36/2023 e artt. 10 e 12 lett. xii del Codice di comportamento dell'Autorità Idrica Pugliese.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 23-09-2025

Il Responsabile del servizio
F.to dott. Cosimo Francesco Ingrosso

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AP

Data: 23-09-2025

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Documento di consultazione

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to Dr. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 25-09-2025 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 334

Bari, 25-09-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 25-09-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n.21

SEDUTA DEL 13/03/2013

UFFICIO DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Approvazione Piano d'Ambito 2012/2015, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ssm.

IN RESAGNE PRESSO LA SEDE DEL CO-UNE - VIA ROMA, 2 SOTTO LA RESIDENZA DEL SINDACO DEL CO-UNE DI RESAGNE (IN QUALITA' DI CO-FORENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, CO-RA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 2011) SI È RIUNITO ALLE ORE 12,00 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 89 DEL 15 MARZO 2012. IL PRESIDENTE È ASSISTITO DAL DOTT. RICHELE ABBATICCHIO, IN QUALITA' DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA LA PRESENZA DEL NUOVO LEGALE.

CO-FORENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CO-UNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO DI RESAGNE	RICARDO ATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO DI ARCOLE	RICCARDO RICHELE	P
SINDACO DI INVERNIO	RICCARDO ANCONI MARIA LAURA	P
SINDACO DI CELLARE	VIRCHIO GIANLUCA	P
SINDACO DI CRISTIANO	LORENZO OLIVA	P

risultato in 5 assenti e 0.

PRESIDENTE: ANTONIO RICCARDO ATARRELLI

IL PRESIDENTE ANTONIO MATARRELLI, UDITA LA RELAZIONE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE, COSÌ RIFERISCE:-

PREMESSO che

- La Legge Regionale 30 maggio 2011, n.9 ha istituito l'Autorità Itria Pugliese (di seguito "AP") quale soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua.
- L'articolo 2, comma 2, paragrafo b) della LR.n.9/2011 prevede che l'AP è tenuta a ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato (di seguito "SII"), l'approvvigionamento e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale organizzativo;
- la disposizione di cui all'art.149, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e ssm.ii, in base a cui "il governo dell'ambito provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del piano d'ambito", è stata recepita all'art.4, comma 6, lett.f) della LR.n.9/2011 e ssm.ii, e il Consiglio Direttivo dell'AP, nell'ambito delle sue funzioni, "approva il piano d'ambito".

CONSIDERATO che

- con Delibera del Consiglio Direttivo AP n.33 del 28/06/2017 e n.39 del 21/07/2017 sono state approvate la "Proposta di Piano d'Ambito – Linee di indirizzo" nonché il relativo rapporto preliminare di orientamento e si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito "VAS") del Piano d'Ambito, in particolare con nota AP prot.n.307 del 31/07/2017 si è dato avvio alla consultazione preliminare per la VAS (comprensiva di Valutazione d'Impatto Ambientale, di seguito "VIA");
- ante a seguito delle suddette consultazioni preliminari, con Delibera del Consiglio Direttivo AP n.33 del 08/07/2021 è stato adottato l' "nuovo Piano d'Ambito di questa Autorità, ai sensi dell'art.149 co.1 del D.Lgs.n.152/2006 e ssm.ii []";
- con Delibera del Consiglio Direttivo AP n.40 del 06/06/2022 è stata deliberata la richiesta agli enti locali "Relazione_FDA_agg_09/06/2021", "Rapporto Ambientale" e "Sintesi non tecnica", allegati alla Delibera del Consiglio Direttivo AP n.33 del 08/07/2021, dando atto che la variazione non costituisce modifica sostanziale;
- con la suddetta Delibera è stato altresì stabilito che la Direzione di AP comunica l'Autorità Competente, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (di seguito "SCMA") e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione di cui costituisce obbligo per il presente item in istanza ai sensi della normativa vigente.

RILEVATO che

- con delibera di AP n.343 del 22/06/2022 e n.353 del 23/06/2022 l'AP ha trasmesso ai SCMA l'invito a dar avvio alle consultazioni della procedura di VAS ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. del 15/2/2006 e ssm.ii e dell'art.11 della LR.n.4/2012 e ssm.ii;

- gli elenchi di Piro previsti sono stati resi disponibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (risgub: BURP) n.70 del 23/06/2022 (già baxiodidposib sul BURP pot AP n.3288 del 15/06/2022);
- con nota prot.n. 9026 del 21/07/2022 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha reso pubblico l'atto delle Consultazioni della procedura di VAS del Piano Ambientale AP, con scadenza il 07/08/2022;
- adesione delle consultazioni, con nota AP prot.n. 5338 del 04/11/2022, sono state trasmesse le conclusioni e le osservazioni alla Sezione Consultazioni ed è stato ritenuto che la competente sezione regionale espresse del parere motivato per la conseguente approvazione del Piano Ambientale.
- con Determinazione Dipartimentale n.436 del 13/12/2022 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, nota con nota prot.n. 15811 del 19/12/2022, è stato espresso, ai sensi dell'art. 12 della LR.n.44/2012 e ssmm.ii, il parere motivato di VAS integrato della VTA, relativo al Piano Ambientale FDA della Puglia e all'Atto Rapporto Ambientale, alla condizione di essere in grado di assicurare l'integrità degli integrazioni, demandando all'Autorità Proponente l'esecuzione degli obblighi di cui all'art. 13-14-15 della LR.n. 44/2012 e ssmm.ii.

TENUTO CONTO che

- l'art. 12, comma 4 della LR.n.44/2012 e ssmm.ii prevede che "L'Autorità Proponente, in collaborazione con l'Ente Competente, provvede, prima della presentazione del Piano programmatico, all'approvazione e al controllo della validità del parere motivato, all'opportuno revisione del Piano programmatico";
- l'art. 13, comma 2 della LR.n.44/2012 e ssmm.ii prevede che "L'Autorità proponente approva il Piano programmatico completo delle integrazioni, della documentazione di sintesi della misura e prevede i rimedi al monitoraggio, qualora non sia possibile l'approvazione del piano o programma, il caso, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'Organo competente all'approvazione";
- l'art. 14, comma 2 della LR.n.44/2012 e ssmm.ii prevede che "L'Autorità proponente e quell'Ente competente rendono pubblico sul proprio sito web il documento di approvazione del Piano programmatico, il quale deve essere composto da:
 - a) parere motivato espresso dall'Ente competente;
 - b) documentazione di sintesi;
 - c) misure adottate in merito al monitoraggio".

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 149 "Piano Ambientale", comma 6 del DLgs 152/2006 e ssmm.ii, ovvero che "Il piano Ambientale è trasmesso entro dodici giorni dalla data di approvazione all'Ente competente, all'Autorità di gestione delle risorse idriche e sive alla"

Misure di Ambito e della città dell'Ente di base. La struttura di gestione delle risorse umane e sociali può essere affidata a un ente di gestione, entro un'agibilità coerente con i requisiti del piano, ripartizione delle osservazioni dell'Ente, ove necessario, prescrizione concernente il programma degli interventi con particolare riferimento all'equità degli investimenti programmati in relazione alle finalità di servizio pubblico e alla qualità della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità di fornire servizi di gestione Equità economica finanziaria della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

VERIFICATO che a seguito del suddetto Piano Mobiliare con DD. 089/DR2022/046, ed in adempimento all'art. 2 comma 4 della LR. n. 4/2012 e ssm., si è reso necessario provvedere alla modifica e all'integrazione degli elenchi "Rapporti Ambientali" e "Sintesi Tecnica" (versione Febbraio 2023), nonché alla redazione della prevista "Dichiarazione di Sintesi", composta dalle Misure in merito al monitoraggio, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ssm., così come in essi ipotizzati al P.n. 1432 del 02/03/2023;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, è necessario all'Ente di base, in relazione ai rapporti con i cittadini, la redazione di un Piano Mobiliare.

RICHIAMATO che:

- l'Ente di base del SIA di Acquedotto Pugliese SpA. (di seguito: "AQ") è stato oggetto di programma fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 906 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), di cui successivamente al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 24, comma 1 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di sostegno all'economia e per la riduzione delle disuguaglianze strutturali), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di sostegno all'economia e per la riduzione delle disuguaglianze strutturali) ed ora autorizzato per il periodo fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 16 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per la attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la promozione delle iniziative di sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- allo stato attuale, tenuto conto degli obblighi normativi relativi alla scadenza del periodo concessorio, la redazione del nuovo Piano di Ambito è documentalmente essenziale al più complesso processo di individuazione del nuovo Soggetto Gestore che dovrà gestire il SIA che si termina il 31 dicembre 2025.

RICHIAMATO altresì che

- con Delibera del Consiglio Direttivo AP n. 12 del 06/04/2022 si è preso atto con riferimento alle Gestore AQP, quanto alle tariffe dell'ATO Puglia, del nuovo test della Carta del Servizio Utile Integrato così come approvato a seguito di concertazione con le Associazioni dei consumatori e dei condomini dell'ATO Puglia;
- con Delibera del Consiglio Direttivo AP n. 11 del 06/04/2022 e n. 62 del 29/07/2022 è stata approvata la proposta di aggiornamento e revisione del Regolamento del Servizio Utile Integrato e relativi allegati;
- con Delibera del Consiglio Direttivo AP n. 97 del 18/11/2022 sono stati approvati, nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle disposizioni tariffarie ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/Ridr 'Criteri per l'aggiornamento biennale 2022/2023 delle disposizioni tariffarie del SII', con riferimento al nuovo tariffario della Regione Puglia di competenza della gestore AQP:
 - a) in materia di tariffe approvate per ciascuna annualità del periodo 2020-2023;
 - b) il Piano Economico Finanziario (PEF) costituito da quattro componenti: piano tariffario, contabile economico, rendiconto finanziario, stato patrimoniale;
 - c) il Piano programmatico degli investimenti per l'annualità 2020-2023;
- con la Delibera è stata altresì approvato l'aggiornamento della Convenzione di gestione per la gestione dei rapporti tra AP e gestore del servizio integrato (AQ), sottoscritta il 10 febbraio 2023.

EVIDENZIATO che lo strumento di Piano Ambientale è strettamente legato alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (disgiunto "PTA") e che il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 1333 del 16/07/2019, ha adottato la proposta di aggiornamento del PTA e con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1521 del 07/11/2022 ha adottato in maniera definitiva il PTA – Aggiornamento 2015-2021 a seguito delle osservazioni pervenute nell'ambito delle consultazioni VAS ed elaborate dal IVAS.

FERMO RESTANDO che il Piano Ambientale è lo strumento di pianificazione finanziaria le cui modalità di aggiornamento fissate sono puntualmente descritte nella Sezione 8: Monitoraggio della Realizzazione del Piano Ambientale. Il monitoraggio, che sarà effettuato direttamente dall'Autorità competente, è in sintesi (A) al monitoraggio fisico ed economico-finanziario, volta a realizzare un processo continuo "taxas" di controllo per l'individuazione delle criticità e dei rischi; (B) al controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi inevitabili e da adottare le opportune misure correttive.

RIEPIENUTO di dover passare con l'approvazione del Piano Ambientale e del bilancio da seguenti elementi

Identificativo elaborato	Descrizione elaborato
–	Relazione del Piano Ambientale
1 Documentazione in appendice del Piano Ambientale	
S2A	Progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di sistemi di gestione innovativi di approvvigionamento dei leganti per la rete di Acquedotto Pugliese, in coordinamento con i consorzi investienti, con l'uso del modello di gestione on line "AquaNet"
S2B	Bilancio idrico
S2C	Gli aggiunte
S3A	Ricognizione approvvigionamento primario
S3B	Ricognizione idriche figurative
S4	Foto satellitare recupero perdite
S6A	Contributi di una linea guida sulla programmazione degli investimenti
S6B	L'impostazione della strategia di asset management
2 Allegati al Piano Ambientale	
A1	Elenco di piani di azione avanzati da AP e adottati dal Regione Puglia
AFF1	Impianti di depurazione trattati nel 2018 dal tipo di rete DM n. 18203 (QGR n. 133/2019)
D1	Impianti di depurazione presenti nel Ambito
D2	Ricognizione - Quadro sintetico delle attività del comparto depurazione e recapiti finali
D3	Determina Direzione AP n. 94/2018 e n. 63/2020
D4	Cario in iges e agli impianti di depurazione 2014/2018
D5	Comparto depurazione e recapiti finali - Ipotest di valutazione analitica e di inquinamento
D6	Assetto depurazione - Ipotest di valutazione analitica e di inquinamento 2020/25
Q1	Il vero impianto
3 Relazione di sintesi del Piano Ambientale e suoi allegati	
–	Relazione di sintesi del Piano Ambientale
ALLEGATO 1	Il vero impianto per il comparto idriche figurative
ALLEGATO 2	Il vero impianto per il Risanamento 4e5
ALLEGATO 3	Il vero impianto per il comparto depurazione
ALLEGATO 4	Prospettive riassuntive del Piano Triennale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale
4 Documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Ambientale	
–	Rapporto Ambientale
–	Sintesi non tecnica
–	Dichiarazione di Sintesi, compensi e del MI e in merito al monitoraggio

ACQUISITO il parere espresso in ordine alla regolarità e alla correttezza amministrativa ai sensi della L.23/12.

VISTI

- il D.lgs.n.152/2006 e ssm. in Testi Unificati in Materia Ambientale;
- il D.lgs.n.267/2000 e ssm. in Testi Unificati Enti Locali;
- la LR.n.9/2011 e ssm. in corso di attuazione della Regione Puglia;
- la LR.n.4/2012 e ssm. in corso di attuazione della Regione Puglia;
- la Delib. del Consiglio D.56/AP n.3 del 18/6/2017 e n.3 del 21/7/2017;
- la Delib. del Consiglio D.56/AP n.3 del 18/7/2021 e n.4 del 16/6/2022;
- il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.70 del 23/6/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n.436 del 13/12/2022 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.

PRESENTATO dal Presidente del Consiglio Direttivo della Regione Puglia.

DATO ATTO che le spese sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESSE IN FORMA PALESE, PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. che le spese sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PRENDERE ATTO** della Determinazione Dirigenziale n.436 del 13/12/2022 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con cui è stato espresso, ai sensi dell'art.12 della LR.n.4/2012 e ssm. in corso di attuazione della Regione Puglia, il parere motivato del VAS integrato dalla VIRA, redatto dal Piroo Ambientale della Regione Puglia e allegato al Rapporto Ambientale, alla condizione che si otterrà ad una serie di richieste integrazioni, demandando all'Autorità Proponente l'espletamento degli istanze agli artt.13-14-15 della LR.n.4/2012 e ssm. in corso di attuazione della Regione Puglia;
3. di **APPROVARE** il Piroo Ambientale, per i poteri in materia a quanto previsto dall'art.14, comma 1 del D.lgs.n.152/2006 e ssm. in corso di attuazione della LR.n.4/2012 e ssm. in corso di attuazione della Regione Puglia, con la Delib. del Consiglio D.56/AP n.3 del 18/7/2021 e n.4 del 16/6/2022 con cui è stato integrato il testo.

Iniziativa elaborata	Descrizione dell'attività
–	Relazione del Piroo Ambientale
1. Documentazione in appendice del Piroo Ambientale	

S2A	Progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di sistemi di gestione di risorse idriche di approvvigionamento del grande abitato di Acquafredda Pugliese, in coordinamento con i consorzi di investimento, con l'uso del modello di gestione dei dati "AquaB"
S2B	Bilancio idrico
S2C	Gli aggiustamenti
S3A	Ricognizione approvvigionamento primario
S3B	Ricognizione rifinita e figure
S4	Fattibilità recupero perdite
S6A	Contributo di una linea guida sulla programmazione degli investimenti
S6B	L'impostazione della strategia di asset management
2 Allegato Piano d'Ambito	
A1	Elenco di interventi a valenza avanzata da AP raccolte dalla Regione Puglia
AFF1	Impianti di depurazione trifasiali tipo del tipo previsto nel DM. n. 13203 (QGR n. 133/2019)
D1	Impianti di depurazione pesantissimi Ambito
D2	Ricognizione - Quadro sintetico delle criticità del comparto depurazione e recapiti finali
D3	Determina Dirigenziale AP n. 94/2018 e n. 63/2020
D4	Catàlogo degli impianti di depurazione 2014/2018
D5	Comparto depurazione e recapiti finali - Ipotesi di razionalizzazione delle linee di servizio e di gestione
D6	Assetto depurazione - Ipotesi di impianti di depurazione 2020/25
Q1	Ipotesi di impianti
3 Relazione di Sintesi del Piano d'Ambito e suoi allegati	
-	Relazione di Sintesi del Piano d'Ambito
ALLEGATO 1	Ipotesi di impianti per il comparto rifinita e figure
ALLEGATO 2	Ipotesi di impianti per la Risanamento 4e5
ALLEGATO 3	Ipotesi di impianti per il comparto depurazione
ALLEGATO 4	Proposte di bilancio del Piano Triennale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale
4 Documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito	
-	Rapporto Ambientale
-	Sintesi non Tecnica
-	Dichiarazione di Sintesi, compensi delle Misure in merito al monitoraggio

4 di **APPROVARE** gli elaborati di Piano d'Ambito "Rapporto Ambientale" e "Sintesi non Tecnica", revisionati a Febbraio 2023 a seguito del Piano Monitoraggio espresso dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022;

5 di **APPROVARE** la prevista "Dichiarazione di Sintesi, compensi delle Misure in merito al monitoraggio", redatta a seguito del Piano Monitoraggio espresso dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022, in adempimento all'art. 13 LR n. 4/2012 e ssm. i;

- 6 **di PROCEDERE** con gli adempimenti necessari per la pubblicazione e la trasmissione del Piano Ambientale in adempimento all'art. 14 LR n. 44/2012 e ssm. i;
- 7 **di ATTRIBUIRE** la responsabilità del procedimento oggetto del presente deliberato ai dirigenti dei Servizi I/ e V, con particolare riferimento alla fase di Montaggio, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 44/2012 e ssm. i;
- 8 **di TRASMETTERE** il presente deliberato agli uffici del Piano Ambientale all'Ufficio di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Puglia in adempimento all'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ssm. i;
- 9 **di TRASMETTERE** il presente deliberato al Soggetto Gestore AQP;
- 10 **di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 11 **di PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web del Comune, al fine di consentire regole di Esione;
- 12 **di PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito web e governare il tutto e nella sezione 'Atto teorico Piano Ambientale' del PA.

'Garanzia di riservatezza'

La pubblicazione del presente atto, sulle tre garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

All' fine della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari o non pertinenti a tal senso, quale tutela del segreto indispensabile per l'adozione del presente, essendo le finalità dei documenti spaziali, esplicitamente richiamate.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (art. 46 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Con l'atto di intesa in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si stabilisce:

☒ non ricorre con l'atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del PA;

☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 9 del Codice di comportamento del PA.

PARERE: Favorevole alla Regola' tenuta da questa Regione e da questa
amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 13/03/2023

Il Responsabile
Fid. Dott. Cosimo Francesco Igoso

PARERE: Favorevole alla Regola' tenuta da questa Regione e da questa
amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 08/03/2023

Il Responsabile
Fid. Ing. Cecilia Pisanì

PARERE: Favorevole alla Regola' tenuta da questa Regione e da questa
amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 13/03/2023

Il Responsabile
Fid. Ing. Roberto Rama

PARERE: Nessuna opinione da esprimere in merito all'AP

Data: 13/03/2023

Il Funzionario
Fid. Dott. Costantino Di Gisi

Il presente provvedimento amministrativo è illeggibile

Il Presidente

Fid. Antonio Martelli

Il Segretario Generale

Fid. Dr. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE n. 22032023 e in data 15/05/2023 al Reg. Pubbl. N. 117

Bari, 22/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Fid. Dr. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 22/03/2023

Il Direttore Amministrativo

Fid. Dr. Michele Abbaticchio

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

Dr. Michele Abbaticchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 68

SEDUTA DEL 20-06-2024

Ufficio: SERVIZIO I - GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE

Oggetto: Avvio del procedimento inerente l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia, ai sensi dell'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023.

IN MODALITA' MISTA – IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE E DA REMOTO, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 2011) SI È RIUNITO ALLE ORE 13:00 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N.89 DEL 15 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE È ASSISTITO DAL DR. MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO SMARCO L.	MERLA MICHELE	P
SINDACO MINERVINO M	MANCINI MARIA LAURA	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPIANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ON. ANTONIO MATARRELLI IN BASE ALLA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

Visti:

il D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 inerente il “Codice dell’Ambiente”;

il D.L. del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011 n. 148;

il D.L. del 24 gennaio 2012 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27;

il D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175, inerente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

il D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 inerente il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica” (“**TUSPL**”)

Premesso che:

- il sistema di *governance* del settore idrico è infatti attualmente un sistema “multi-livello”; in particolare: (i) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (definizione dei costi ammissibili in tariffa; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio; ecc.); (ii) le Regioni, recependo la normativa comunitaria e nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO e scelgono le modalità di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo Ambito; (iii) i Comuni compresi nello stesso ATO partecipano obbligatoriamente all’Ente di Governo d’Ambito (EGA), che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l’ARERA;
- la disciplina della gestione delle risorse idriche e del SII per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del SII e delle relative funzioni degli enti locali è contenuta nella Parte III, Sez. III, del Codice dell’Ambiente; in particolare l’**art. 141, comma 2**, indica che il SII “è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie
- l’**art. 142, comma 3** del **Codice dell’Ambiente**, attribuisce agli Enti locali le funzioni di “organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”; tali attività devono essere esercitate “attraverso l’ente di governo dell’ambito”, cui i Comuni partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

- quanto all'affidamento del servizio, l'**art. 147 del Codice dell'Ambiente** stabilisce il principio dell'unicità della gestione, che impone di individuare un unico gestore del SII per ogni ATO;
- l'**art. 149 bis del Codice dell'Ambiente** definisce le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
- l'**art. 172 del Codice dell'Ambiente** reca una previsione di salvaguardia degli affidamenti assegnati in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, prevedendo quanto segue: *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”*;
- analogamente a quanto già previsto dalla normativa speciale sul SII, il **Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica** ha previsto all'**art. 10, comma 1**, che gli Enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. L'**art. 2** (“Definizioni”), **comma 1, lett. c)** definisce: *“c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;
- il SII rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;
- ai sensi e per gli effetti dell'**art. 118, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana**, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Preso atto che:

- con la trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (EAAP) in società per azioni (Acquedotto Pugliese S.p.A., "**AQP**"), avvenuta con il D.lgs. dell'11 maggio 1999, n. 141, le finalità e le attività attinenti il servizio idrico e fognario svolto per conto dei Comuni pugliesi sono passate, senza soluzione di continuità, dall'Ente pubblico alla società pubblica, che ha mantenuto il ruolo di gestore unico del SII per l'intero territorio pugliese, per perseguire la duplice finalità dell'unitarietà dell'ambito di esercizio del SII e dell'unicità dell'Autorità incaricata di governarlo;
- con la **Legge Regione Puglia n. 28 del 6 settembre 1999**, il territorio della Regione (257 Comuni ed una popolazione di circa 4 milioni di residenti) è stato delimitato in un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Puglia, tenuto anche conto delle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia e dell'interconnessione del sistema idrico al servizio del territorio nonché della gestione unitaria già esistente, assicurata, come detto, prima dall'EAAP e poi da AQP;
- il **30 settembre 2002** è stata sottoscritta dall'allora Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia e da AQP la **Convenzione di gestione** (e il relativo Disciplinare Tecnico), per l'affidamento della gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018; termine successivamente prorogato con diversi interventi normativi e da ultimo fissato al 31 dicembre 2025;
- il **20 dicembre 2002** è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, soggetto espressione delle amministrazioni locali della regione proprietarie delle reti ed infrastrutture idriche e fognarie;
- con **Legge Regionale n. 8 del 26 marzo 2007** l'Autorità d'Ambito Territoriale ha assunto la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali – TUEL), al quale hanno aderito i Comuni pugliesi, sottoscrivendo, con atto del 28 giugno 2008, la Convenzione istitutiva del consorzio obbligatorio e il relativo statuto;
- con **Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011** e ss.mm.ii. è stata poi istituita l'Autorità Idrica Pugliese (**AIP**), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Coerentemente con l'assetto normativo nazionale, infatti, la Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 ha attribuito all'AIP "*tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito*" (art. 2, comma 1), tra i quali la scelta delle "*procedure per l'individuazione del soggetto gestore*" (art. 4, comma 6, lettera "h") e "*l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato*" (art. 2, comma 2, lettera "f" e art. 4, comma 6, lettera "h");

- il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (**TUSP**);
- l'art. 14 D.lgs. del 23 dicembre 2022 n. 201 prevede che “ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, ***l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati***;

Preso e dato atto che:

- le norme speciali che regolano il SII sopra richiamate (art. 149 bis del Codice dell'Ambiente) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo (vale a dire: gara ad evidenza pubblica; affidamento a società mista pubblico-privata; affidamento *in house*), provvedendo, conseguentemente, al relativo affidamento nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- ugualmente, la norma generale di cui all'**art. 14, comma 1**, del **TUSPL** consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete mediante una delle seguenti modalità:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste.

Considerato che:

- entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, l'AIP - soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua (art. 1, comma 1, L.R. 9/2011) - dovrà individuare un nuovo soggetto gestore e provvedere all'affidamento del SII nell'ATO Puglia in favore del soggetto individuato, nel rispetto della normativa di settore;
- le attività amministrative a ciò preordinate dovranno rispettare la sequenza e i tempi previsti dalla “*Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia*” (ult. vers.);

- pertanto, prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP, l'AIP dovrà:
 - **avviare il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII nell'Ambito Puglia entro 18 mesi prima della scadenza, quindi entro giugno 2024 (cfr. art. 14.1 della Convenzione su citata):**
 - individuare il nuovo soggetto gestore cui affidare il SII nell'ATO Puglia nel rispetto della normativa di settore;
 - disporre il nuovo affidamento al nuovo soggetto gestore entro 6 mesi prima della scadenza (cfr. art. 14.3 della *Convenzione* su citata e art. 149 bis, comma 2, del D.lgs. 152/2006), quindi entro giugno 2025;
- ' **art. 149 bis del Codice dell'Ambiente** ha definito le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*
- Il 22 dicembre 2023, con deliberazione n.162, AIP ha approvato apposita analisi di contesto inerente le gestioni del servizio idrico integrato in Italia, con specifico atto di indirizzo rivolto ai propri uffici nel proseguimento del lavoro in materia di affidamento;
- a seguito di tale indirizzo, il Direttore generale, supportato dal Direttore Amministrativo, ha proceduto a redigere un'analisi tecnica in collaborazione con gli uffici competenti, in merito alla quale il Consiglio Direttivo si riserva di esprimersi a seguito di approfondimenti entro e non oltre il 31 ottobre 2024;

Dato atto che

- il 2 aprile 2024 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 la **Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 (“LR 14/2024”)**, recante *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”*;
- il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati, a società a capitale completamente pubblico (società “in house”), affrontando la sfida della gestione diretta del SII nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;

Rilevato che:

- il 31 dicembre 2025 giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione *ex lege* (D.lgs. 141/1999) in favore della società AQP, attuale Soggetto Gestore del servizio;

Considerato altresì che:

- in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA: *"L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **Di prendere atto** che il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati, a società a capitale completamente pubblico (società "in house"), affrontando la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento in house providing;
3. **Di avviare** con la presente deliberazione il procedimento diretto alla individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
4. **Di pubblicare** il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Associazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

"Garanzie alla riservatezza"

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per la sottoscritta si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'AIP;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 9 del Codice di comportamento dell'AIP.

5.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 17-06-2024

Il Responsabile del servizio
Dr. Michele Abbaticchio

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AP

Data: 17-06-2024

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Documento di consultazione

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to dott. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 26-06-2024 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 282

Bari, 26-06-2024

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 26-06-2024

Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Michele Abbaticchio

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

dott. Michele Abbaticchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 454

Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014, come modificata dall'art. 241 della legge regionale n. 42/2024 – Avvio procedimento e trasferimento azioni ai comuni pugliesi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii. recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Segreteria Generale di Presidenza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta:

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. in attuazione dell'art. 3, comma 2 *ter* del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale n. 14/2024 e in base al piano di riparto ivi citato;
2. di dar mandato al Presidente in proprio, o mediante conferimento di apposita procura a terzi, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia negli atti di trasferimento delle azioni previsti dall'art. 3 della legge Regione Puglia n. 14/24;
3. di trasferire ai comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia n. 14/2024, e in base al piano di riparto ivi citato, l'importo di € 400.000 per il capitale sociale della società per azioni, denominata Società veicolo, di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa;
4. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazioni delle suddette deliberazioni;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023, con esclusione dell'Allegato;

6. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia, con esclusione dell’Allegato.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Documento di consultazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014, come modificata dall'art. 241 della legge regionale n. 42/2024 – Avvio procedimento e trasferimento azioni ai comuni pugliesi.

Visti:

- Il D.L. n. 153 del 17 ottobre 2024 *"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"*, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024
- La legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 *"Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato"*, come modificata dall'art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024;
- Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Il D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* (T.U.A. Testo Unico Ambiente);
- Legge Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011 *"Istituzione dell'Autorità idrica Pugliese"*;
- D.lgs. n. 141 del 1999 (*"Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*);
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA);
- D.L. n. 151 del 2021 convertito, con modificazioni dalla [Legge 29 dicembre 2021, n. 233](#) – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Premesso che:

- La Regione Puglia è a oggi socia della società Acquedotto Pugliese S.p.a., di seguito AQP, con una quota di partecipazione azionaria pari al 100%;
- l'AQP, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 141 del 1999, è incaricata della gestione del Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, sino al 31 dicembre 2025, termine finale previsto dall'art. 21, comma 11 *bis*, D.L. 201/11, come da ultimo modificato dall'art. 16-*bis* del D.L. n. 151 del 2021;

Tenuto conto che:

- l'Autorità Idrica Pugliese, di seguito AIP, ai sensi degli artt. 149 *bis*, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006 e della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011,
 - ✓ è l'ente di governo d'ambito competente a deliberare la forma di gestione del SII, fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
 - ✓ deve disporre l'affidamento del SII entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente e quindi entro il 30 giugno 2025;
- l'AIP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, D.lgs. n. 201/2022, può scegliere per l'organizzazione del SII una fra le seguenti modalità di gestione:

- “a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17”;

Preso atto che:

- l'AIP, con deliberazione n. 162 del 22 dicembre 2023, su richiesta del 21.9.2023 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Puglia, di seguito ANCI Puglia, ha approvato specifico atto di indirizzo teso a svolgere un approfondimento su costi e benefici di un eventuale affidamento del SII a società a totale capitale pubblico secondo il modello *in house providing*;
- la Regione Puglia, al fine di consentire ad AIP di scegliere fra tutte le possibili forme di gestione previste dalla normativa vigente, e quindi anche secondo il modello dell'*in house providing*, ha approvato la Legge n. 14 del 28 marzo 2024 (*“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”*), con la quale, in tale ottica, disciplina il trasferimento in favore di tutti i comuni pugliesi di una parte delle azioni di AQP, e il successivo conferimento delle stesse in una società per azioni costituita dai comuni pugliesi (c.d. *“Società veicolo”*), a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni;
- l'ANCI Puglia, in sede di assemblea regionale del 22 maggio 2024, ha deliberato all'unanimità parere favorevole riguardo alla partecipazione dei Comuni intervenuti a società a capitale interamente pubblico, nella prospettiva di un eventuale affidamento del SII secondo il modello dell'*in house providing* da parte dell'Autorità Idrica Pugliese;
- l'AIP, con deliberazione n. 68 del 20 giugno 2024, ha quindi dato avvio al procedimento inerente l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia al fine di individuare il nuovo soggetto gestore quindi successivamente disporre il nuovo affidamento entro il 30 giugno 2025.

Considerato inoltre che:

- con ricorso ex art. 127 della Costituzione, notificato il 31.5.2024 (Reg. ric. n. 20 del 2024), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la pronuncia della declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 14/2024 e con successivo atto di costituzione in giudizio del 9.7.2024, la Regione Puglia ha respinto ogni avversa deduzione, con conseguente richiesta di pronuncia di inammissibilità, e in subordine di infondatezza, del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue:

all'esito del proficuo confronto intervenuto tra gli uffici del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e la Regione Puglia, il Legislatore nazionale, con la Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, ha introdotto due nuove disposizioni aventi per oggetto la società Acquedotto Pugliese spa.

In primo luogo, la norma in esame sancisce il valore strategico a livello nazionale dell'AQP e quindi dispone che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo siano designati dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri (art 3, comma 2-bis, D.L. 153/24 *“In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*

del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.).

Inoltre, ai fini di un eventuale affidamento del SII secondo le modalità del modello *in house providing*, il Legislatore ha espressamente ammesso il trasferimento di una parte delle azioni di AQP in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata, ovvero in favore di quest'ultima società (art. 3, comma 2-ter, D.L. 153/24 *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società."*)

In tale contesto l'AIP, con delibera n. 111 del 19 dicembre 2024, ha approvato, ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 201/2022, la relazione istruttoria sulla scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato nell'Ambito Puglia individuando il modello gestionale *in house* come forma di gestione del SII e riservandosi altresì di procedere alla successiva fase di affidamento ex art. 17 Dlgs 201/2022, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di affidamenti *in-house*.

La Regione Puglia, dal canto suo, ha definitivamente consolidato la *governance* pubblica della risorsa idrica pugliese, apportando alla legge regionale n. 14/2024 le modifiche tese ad allineare il testo normativo alle nuove disposizioni dell'art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 153/2024.

La legge regionale in esame, come novellata dall'art. 241 della legge regionale n. 42 del 31.12.2024, disciplina infatti le modalità e i termini della cessione a titolo gratuito di una quota non superiore al 20 per cento del capitale sociale di AQP s.p.a. ai comuni pugliesi e da quest'ultimi alla società per azioni, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, denominata Società veicolo, così che la stessa presenti i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per l'eventuale affidamento *in house* del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità Idrica Pugliese (art. 1 *"La presente legge disciplina le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153](#) (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico) come modificato in sede di conversione in legge, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII)"*).

Nello specifico, l'art. 2 (*"Società dei comuni pugliesi"*) prevede che *"Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale, i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti in house"*; rimane altresì invariato sia l'importo di € 400.000 da destinare ai comuni pugliesi per il capitale sociale della Società veicolo, che l'ulteriore somma di € 300.000, da mettere a disposizione direttamente a quest'ultima, a titolo di contributo straordinario per le spese di funzionamento (2. *Per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in*

base al piano di riparto riportato nell'allegato A, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. In attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024](#), non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo. 3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Quindi, l'art. 3 ("Trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.") dispone che: "In attuazione dell'articolo 3, comma 2 ter, del d.l. 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione."

Ciò posto, con delibera adottata nella riunione del 13 marzo 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che le intervenute modifiche normative hanno comportato il venir meno delle motivazioni del ricorso n. 20 del 2024 e, per l'effetto, il 17.3 u.s. l'Avvocatura di Stato ha provveduto a notificare atto di rinuncia all'impugnativa, a cui la Regione Puglia, previa apposita delibera di giunta in fase di approvazione, provvederà ad aderire in vista della prossima udienza del 5 maggio 2025.

Tutto ciò premesso, preso atto della scelta adottata da AIP in merito alla modalità di gestione *in house* del SII e tenuto conto dell'approssimarsi sia della scadenza della concessione *ex lege*, che del termine entro il quale l'Autorità d'ambito deve procedere all'affidamento del servizio in oggetto, appare assolutamente opportuno, per quanto di competenza della Regione Puglia, dare avvio al procedimento e pertanto deliberare il trasferimento a titolo gratuito delle azioni di AQP ai comuni pugliesi, nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 14/24, anche ai fini di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di uscita n. U0103014 "contributi in conto capitale ai comuni per la costituzione della S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 14/2024"

Tutto ciò premesso, al fine di dare tempestivamente seguito alle disposizioni nazionali e regionali in materia, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. in attuazione dell'art. 3, comma 2 *ter* del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale n. 14/2024 e in base al piano di riparto ivi citato;
2. di dar mandato al Presidente in proprio, o mediante conferimento di apposita procura a terzi, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia negli atti di trasferimento delle azioni previsti dall'art. 3 della legge Regione Puglia n. 14/24;
3. di trasferire ai comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia n. 14/2024, e in base al piano di riparto ivi citato, l'importo di € 400.000 per il capitale sociale della società per azioni, denominata Società veicolo, di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa;
4. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazioni delle suddette deliberazioni;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R n. 18/2023, con esclusione dell'Allegato;
6. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia, con esclusione dell'Allegato.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Responsabile della E.Q.

**"Affari Giuridici e supporto per le relazioni
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni"**

STEFANIA
VOLPICELLA
07.04.2025
12:04:44
GMT+02:00

avv. Stefania Volpicella

**Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie**

Eleonora De
Giorgi
07.04.2025
11:24:25
GMT+01:00

dott.ssa Eleonora De Giorgi

**Il Dirigente della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale**

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
07.04.2025
10:36:12 GMT+02:00

Giuseppe Domenico Savino

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza



Roberto Venneri
07.04.2025 13:16:58
GMT+02:00

dott. Roberto Venneri

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale

propone

Alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale

Emiliano
Michele
07.04.2025
13:27:15
UTC



dott. Michele Emiliano



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 07/04/2025 14:38
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 2003/03/23 al 2010/03/025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento di consultazione



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SEG	DEL	2025	8	07.04.2025

DECRETO LEGGE N. 153 DEL 17 OTTOBRE 2024, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 191 DEL 13 DICEMBRE 2024 #
LEGGE REGIONE PUGLIA N. 14 DEL 28 MARZO 2014, COME MODIFICATA DALL'ART. 247 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 42/2024 # AVVIO PROCEDIMENTO E TRASFERIMENTO AZIONI AI COMUNI PUGLIESI.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

prenotazione n. 3525000893 per € 400.000,00 a valere sul Capitolo
U0103014 pdf 2.03.01.02;
prenotazione n. 3525000894 per € 300.000,00 a valere sul Capitolo
U0103015 pdf 1.04.03.99.

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 07/04/2025 14:38
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 26/03/2025 al 26/03/2026
InfoCenter Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2025, n. 894

Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 e s.m.i. – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Approvazione testo nuovo Statuto Acquedotto Pugliese spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Segreteria Generale di Presidenza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta:

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. in attuazione dell'art. 3, comma 2 *bis* e 2 *ter*, del D.L. 153/24 e s.m.i., di approvare lo statuto della società Acquedotto Pugliese spa, di cui al testo riportato all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dar mandato al Presidente, o a persona da lui delegata, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia all'assemblea dei soci convocata dall'azionista per il giorno 30 giugno 2025 in prima convocazione e ove occorra il 7 luglio 2025 in seconda convocazione, relativamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno: *Modifiche dello Statuto sociale ai sensi della L.R. n. 14/2024 e s.m.i. e del D.L. n. 153/2024 e s.m.i.*, al fine di approvare il nuovo Statuto dell'Acquedotto Pugliese spa, corrispondente al testo riportato all'allegato n. 1 del presente atto, con espressa delega ad apportare al medesimo in sede assembleare eventuali modifiche, laddove necessarie ad assicurare ulteriormente la conformità del documento alla normativa e prassi vigenti in materia di affidamenti *in house*;
3. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazione della suddetta deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione

“Provvedimenti/Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Documento di consultazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 e s.m.i. – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Approvazione testo nuovo Statuto Acquedotto Pugliese spa.

Visti:

- Il D.L. n. 153 del 17 ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024
- La legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”*, come modificata dall'art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024;
- Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- Il D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”* (T.U.A. Testo Unico Ambiente);
- Legge Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011 *“Istituzione dell'Autorità idrica Pugliese”*
- D.lgs. n. 141 del 1999 (*“Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*)
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA),
- D.L. n. 151 del 2021 convertito, con modificazioni dalla [Legge 29 dicembre 2021, n. 233](#). – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- Vista la DGR del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

Premesso che:

- con Delibera n. 454 del 7.4.2025 avente a oggetto: *“Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024, come modificato dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 – Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014, come modificata dall'art. 241 della legge regionale n. 42/2024 – Avvio procedimento e trasferimento azioni ai comuni pugliesi”*, al cui contenuto ci si riporta integralmente, la Giunta della Regione Puglia ha dato avvio al procedimento di trasferimento azioni ai comuni pugliesi deliberando di:
 1. *in attuazione dell'art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 153/24, di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale n. 14/2024 e in base al piano di riparto ivi citato;*
 2. *di dar mandato al Presidente in proprio, o mediante conferimento di apposita procura a terzi, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia negli atti di trasferimento delle azioni previsti dall'art. 3 della legge Regione Puglia n. 14/24;*
 3. *di trasferire ai comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia n. 14/2024, e in base al piano di riparto ivi citato, l'importo di €*

400.000 per il capitale sociale della società per azioni, denominata Società veicolo, di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa;

4. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazione delle suddette deliberazioni;
- ad oggi, sia da parte della Regione Puglia che dei Comuni interessati, sono in corso di attuazione le operazioni volte al trasferimento azionario di cui alla legge regionale n. 14/2024.

Considerato che:

- al fine di dare seguito al procedimento avviato con la suddetta D.G.R., e quindi proseguire nell'attuazione delle disposizioni nazionali di cui all'art. 3, comma 2 *bis* e 2 *ter*, del D.L. 153/24 e s.m.i., per quanto di competenza della Regione Puglia, appare necessario apportare allo statuto della società Acquedotto Pugliese Spa le modifiche corrispondenti al testo allegato al presente atto;

Tenuto conto che:

- l'assemblea della società Acquedotto Pugliese spa è stata convocata per il giorno 30 giugno 2025 in prima convocazione e ove occorra il 7 luglio 2025 in seconda convocazione, per la trattazione, *inter alia*, in sede straordinaria del seguente punto all'ordine del giorno: *Modifiche dello Statuto sociale ai sensi della L.R. n. 14/2024 e s.m.i. e del D.L. n. 153/2024 e s.m.i.*,
- che l'Autorità Idrica Pugliese, entro il termine di legge del 30 giugno 2025, deve adottare la delibera di affidamento *in house* del servizio idrico integrato ex art. 149 bis, comma 1, secondo periodo, D.lgs n. 152/2006 e art. 17, D.lgs. n. 201/2022.

Ciò posto,

occorre proseguire nell'attuazione delle disposizioni nazionali di cui all'art. 3, comma 2 *bis* e 2 *ter*, D.L. 153/24 e, per l'effetto, per quanto di competenza della Regione Puglia, apportare allo statuto della società Acquedotto Pugliese Spa le modifiche prescritte nella suddetta normativa nazionale, ivi comprese quelle dirette a consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni, direttamente o per il tramite della Società veicolo, in conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. in attuazione dell'art. 3, comma 2 *bis* e 2 *ter*, del D.L. 153/24 e s.m.i., di approvare lo statuto della società Acquedotto Pugliese spa, di cui al testo riportato all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dar mandato al Presidente, o a persona da lui delegata, a intervenire in nome e per conto della Regione Puglia all'assemblea dei soci convocata dall'azionista per il giorno 30 giugno 2025 in prima convocazione e ove occorra il 7 luglio 2025 in seconda convocazione, relativamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno: *Modifiche dello Statuto sociale ai sensi della L.R. n. 14/2024 e s.m.i. e del D.L. n. 153/2024 e s.m.i.*, al fine di approvare il nuovo Statuto dell'Acquedotto Pugliese spa, corrispondente al testo riportato all'allegato n. 1 del presente atto, con espressa delega ad apportare al medesimo in sede assembleare eventuali modifiche, laddove necessarie ad assicurare ulteriormente la conformità del documento alla normativa e prassi vigenti in materia di affidamenti *in house*;
3. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della Regione Puglia necessari all'attuazione della suddetta deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co 3, lett da a) a e) delle linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile della E.Q.

**"Affari Giuridici e supporto per le relazioni
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni"**

STEFANIA
VOLPICELLA
24.06.2025
13:09:39
GMT+02:00

avv. Stefania Volpicella

**Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie**

Eleonora De Giorgi
24.06.2025
16:16:52
GMT+01:00

Dott.ssa Eleonora De Giorgi

**Il Dirigente della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale**

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
24.06.2025
15:55:57
Dott. G. Domenico Savino

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto
Venneri
25.06.2025
12:06:17
GMT+02:00

do

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale
propone

Alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano
25.06.2025
17:26:08
GMT+02:00

dott. Michele Emiliano

Documento di

consultazione

STATUTO

Roberto
Venneri
25.06.2025
12:12:42
GMT+02:00

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La "Acquedotto Pugliese S.p.A." o in breve "AQP S.p.A." (di seguito la "Società"), società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e dichiarata società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è disciplinata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bari.

2.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto la gestione, in regime di "*in house providing*", del servizio idrico integrato ("SII"), inclusa la gestione delle infrastrutture regionali funzionali al SII, quali la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Inoltre, la Società può svolgere, in forma diretta e/o indiretta, tramite partecipazioni a società e/o enti, le seguenti attività:

- a) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti (anche rurali) ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi, ivi compresi, senza limitazione, i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria;
- b) l'esercizio di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e la vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli, nonché la fornitura di servizi di protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- c) la progettazione, costruzione e gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione e di impianti di affinamento ai fini del riuso delle acque reflue;
- d) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;

e) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società ed enti, di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tali scopi, la Società può altresì svolgere direttamente o indirettamente tramite partecipazioni a società e/o enti, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle società da essa partecipate, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

f) la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;

g) la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che soggetti privati;

h) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

i) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

j) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

k) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

l) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti, fra le quali, a titolo non esaustivo, (i) la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori per conto proprio o commissionate da terzi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi nel rispetto delle normative pro tempore vigenti, (ii) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo idrico; (iii) attività di interesse ambientale quali la progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche; (iv) attività nel campo delle analisi di laboratorio delle acque, delle prove tecniche e della certificazione; (v) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, diffusione e trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; il tutto, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Ai fini della gestione del SII, in regime di *in house providing*, nel territorio della Regione Puglia, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in*

house providing la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essi partecipata e disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024 n. 14 (la "Società Veicolo") o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito, i "Comuni Soci").

4.3 Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing* oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati - direttamente e/o indirettamente - dai Comuni Soci, ovvero dai competenti enti di governo d'ambito cui questi appartengono. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.4 La Società può esercitare le attività di cui al presente articolo 4 sia per conto proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero, ed anche mediante la partecipazione a gare in Italia e all'estero. La Società può altresì (a) costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, (i) aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società partecipate; e/o (ii) che svolgano anche attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle sue società partecipate; e/o (b) prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

4.5 La Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, nonché delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni in quanto esercitate nei confronti del pubblico e della amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e successive modificazioni.

4.6 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010 e nella Direttiva Europea Acque Potabili 2020/2184/UE del 16 dicembre 2020, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.7 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, il Consiglio di Amministrazione della Società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a

favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è pari a euro 41.385.573,60 (quarantunomilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da numero 8.020.460 (ottomilioniventimilaquattrocentosessanta) azioni ciascuna avente valore nominale pari a euro 5,16 (cinque virgola sedici).

5.2 Possono essere soci della Società, direttamente o indirettamente, solo la Regione Puglia e i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

5.3 La Regione Puglia partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale, mai inferiore all'80% (ottanta per cento) dello stesso.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto e conferisce al suo possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, all'atto costitutivo ed alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

6.3 Nel caso di comunione i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate le disposizioni di legge.

6.4 La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di socio, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

6.5 Il domicilio dei soci, ai fini di ogni rapporto con la Società e di tutte le comunicazioni previste dal presente statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente articolo 7, dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società.

7.2. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci disciplinato dall'articolo 7.3. Ai fini del presente statuto, per

"trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni della Società.

7.3 Qualora un socio (il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni (di seguito, la "Comunicazione di Trasferimento").

7.3.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente.

7.3.2 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 7.3.1, manifestare, a mezzo di raccomandata AR o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, della/e Comunicazione/i di Prelazione /i pervenuta/e.

7.3.3 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti di opzione su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché il trasferimento avvenga alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e sia perfezionato in via definitiva ai sensi di legge entro i 90 (novanta) giorni successivi.

7.3.4 Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci Prelazionari, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.3.5 La Comunicazione di Trasferimento del Socio Cedente formulata con le modalità sopra indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Socio Cedente viene a conoscenza della accettazione da parte del o degli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione. Da tale momento, il Socio Cedente è obbligato a concordare con il o gli altri Soci Prelazionari che hanno esercitato il diritto di prelazione la ripetizione del contratto ed il trasferimento della o delle

partecipazioni in forma idonea, con pagamento del prezzo come indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

7.3.6 Il trasferimento delle partecipazioni sociali sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo 7 qualora il Socio Cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

7.4 Qualsiasi trasferimento di azioni o di diritti di opzione che non rispetti tutte le disposizioni dettate dal presente articolo 7 dagli articoli 5.2, 5.3 e 8.2 del presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge di volta in volta applicabili che disciplinino specificamente la partecipazione al capitale sociale della Società è da ritenersi inefficace e non opponibile alla Società a tutti gli effetti di legge e del presente statuto: pertanto, non si potrà procedere alle relative iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 8

8.1 L'Assemblea dei soci può deliberare aumenti del capitale sociale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2 Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge e fermo restando che la Regione Puglia esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 10

Con delibera dell'Assemblea dei soci, la Società può emettere a norma e con le modalità di legge, obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 11

È espressamente prevista la facoltà della Società di acquisire da propri soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, previa autorizzazione da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, stipulare con gli stessi soggetti, sulla base di trattative individuali, finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; ovvero, sempre con la succitata preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

12.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

12.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

12.4 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono convocate (a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; (b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (c) ove nominato, dall'Amministratore Delegato; o (d) quando ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato (i) almeno due consiglieri di amministrazione in carica o (ii) tanti soci che (da soli o congiuntamente) rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, in questo caso con obbligo di indicare nella richiesta gli argomenti da trattare. Inoltre, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La convocazione e l'integrazione delle materie da trattare su richiesta dei soci non sono ammesse per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti e purché sia indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

12.6 In mancanza delle formalità di cui al precedente articolo 12.5, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.7 L'Assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

13.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed hanno il diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole deleghe e la decisione sul diritto del soggetto delegato di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata, anche tra i non soci, dai soci presenti a maggioranza semplice.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile autorizza:

- a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni sociali di entità superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c) l'acquisto e il trasferimento di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ai sensi del successivo articolo 24.1;
- e) la nomina del Direttore Generale e la approvazione e modifica del suo contratto, ivi compresi i poteri, le attribuzioni ed i compensi;
- f) la nomina della società di revisione ai sensi del successivo articolo 29.1.

16.2 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie, salvo quelle necessarie ad adeguamenti obbligatori a norme di legge;
- b) gli aumenti del capitale sociale, salvo quelli eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione a norma di legge, e le riduzioni del capitale sociale;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 10;
- e) il compimento di operazioni societarie a carattere straordinario (ivi comprese, senza limitazione, fusione, scissione o trasformazione) relative alla Società e/o alle sue società partecipate;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge.

16.3 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, devono essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge.

16.4 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.6 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.7 Nelle adunanze dell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

16.8 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, l'Assemblea si conforma ai pareri e alle direttive vincolanti di volta in volta assunti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.10.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

17.2.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.2.3 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;
- c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 16sexies, comma 3, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
- d) non abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

17.2.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa nazionale o regionale tempo per tempo vigente.

17.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 17.2, per un periodo di tre esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi, alla scadenza, sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 17.2.

17.5 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per la nomina dei consiglieri di amministrazione sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.2. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri di amministrazione.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 28, è vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato tutte le volte che:

(i) il Presidente e/o, ove nominato, l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario e ne dia/no comunicazione scritta mediante l'invio del relativo avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 19.2; o

(ii) quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, con indicazione nella richiesta stessa del/degli argomento/i da trattare; o ancora

(iii) ne sia fatta richiesta da scritta al Presidente e/o, ove nominato, all'Amministratore Delegato da un singolo consigliere di amministrazione per discutere su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione della Società, con indicazione nella richiesta stessa dell'argomento da trattare.

19.2 Verificandosi quanto indicato all'articolo 19.1, l'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente o, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ai consiglieri di amministrazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione al Collegio Sindacale. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, secondo quanto indicato nel relativo avviso di convocazione.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ove nominato o, in loro assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione designato dai consiglieri presenti a maggioranza semplice.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione in sua vece.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 23

23.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 23.2 e 28, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e gli articoli 16.1 e 16.2 del presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

23.2 A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, il Consiglio di Amministrazione si conforma ai pareri e alle direttive vincolanti di volta in volta assunti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 28.6.

23.3 Ciascun Consigliere di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società o di una sua società partecipata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore (di seguito, l'“Amministratore Delegato”), fatta salva la facoltà, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci, di attribuire specifiche deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue società partecipate. Ciascun consigliere di amministrazione può chiedere agli organi delegati che in una riunione consiliare siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

24.2. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, oltre alle materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile:

- a) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.1, se non già nominati dall'Assemblea;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato in conformità alle disposizioni dell'articolo 24.1 e determinazione e modifiche dei poteri delegati;
- c) la ripartizione del compenso per i Consiglieri ai sensi dell'articolo 26.2 e remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
- d) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della Società e delle sue società partecipate;
- e) l'approvazione e la modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget;
- f) l'istituzione dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione e la nomina dei relativi membri;
- g) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- h) il compimento delle operazioni autorizzate dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi del precedente articolo 16.1;
- i) il compimento delle operazioni previste al precedente articolo 16.1, lettere (a), (b) e (c), aventi un valore inferiore alle soglie ivi indicate;
- j) gli aumenti del capitale sociale delegati dall'Assemblea straordinaria dei soci;
- k) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e
- l) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spetta (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, ove nominato; nonché (ii)

all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei propri poteri delegati. Il quale, entro i suddetti limiti, ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.

25.2 La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

25.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono rilasciare procure per singole o per determinate categorie di atti ed operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, così come revocarle o modificarle.

Articolo 26

26.1 Ai consiglieri di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

26.2 In caso di nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 24.1, il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea - può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni per l'Amministratore Delegato, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

26.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'articolo 26.2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire i compensi di cui ai precedenti articoli 26.1 e 26.3, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

26.5 La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, ai consiglieri di amministrazione è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

26.6 È comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato. Inoltre, i compensi ai Consiglieri di amministrazione non possono essere costituiti, neppure in parte, da partecipazioni agli utili della Società e/o di società partecipate o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione della Società e/o di società partecipate.

Articolo 27

27.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'Assemblea dei soci, che contestualmente determina la durata del contratto, i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

27.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al

Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 (quattro) mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

28.1 Le disposizioni di cui al presente articolo 28 si applicano a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*.

28.2 In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più importanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII.

28.3 I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il "Comitato di Coordinamento e Controllo"). Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

28.4 Il compimento da parte degli amministratori di atti che contrastino con le disposizioni degli articoli 23.2 e 28 del presente Statuto, così come, in particolare, il compimento di atti posti in essere in assenza del preventivo parere e/o delle specifiche istruzioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, ove obbligatori e vincolanti ai sensi del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 28.10, saranno considerate in quanto tali giusta causa di revoca e causa di responsabilità degli amministratori e, in caso di mancata vigilanza dolosa o colposa da parte del Collegio Sindacale, anche dei sindaci. La revoca e/o l'azione di responsabilità potranno essere proposte da uno qualunque dei soci o dal Comitato di Coordinamento e Controllo e saranno in ogni caso deliberate dall'Assemblea dei soci secondo le norme generali applicabili.

28.5 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:

- a) approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione;
- b) approvazione del bilancio di esercizio;
- c) ogni operazione societaria a carattere straordinario;
- d) approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;
- e) approvazione e modifica dello Statuto sociale;

f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo.

28.6 Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un'informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un parere vincolante al quale gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo di norma trasmette i propri pareri vincolanti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all'attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza. In mancanza dell'espressione di un parere entro il termine sopra indicato senza che sia stata comunicata l'esigenza di una proroga del termine, il parere si intende favorevole.

In aggiunta a quanto sopra, il Comitato di Coordinamento e Controllo può impartire agli organi sociali della Società, in ogni momento, direttive vincolanti su uno qualsiasi degli argomenti ogni questione di cui al precedente articolo 28.5 inerente alla gestione del SII.

28.7 Il Comitato di Coordinamento e Controllo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per i mandati successivi sino ad un massimo di ulteriori due.

28.8 Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 6 (sei) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione. La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo avviene in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;
- c) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti;
- d) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
- e) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila) abitanti non capoluogo;
- f) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni capoluogo.

Possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società

Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci.

28.9 In ciascuna riunione, ogni componente del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto. Le decisioni del Comitato di Coordinamento e Controllo sono adottate a maggioranza semplice. Il Comitato di Coordinamento e Controllo, durante la prima riunione, nomina a maggioranza semplice un presidente. Il voto del presidente nelle riunioni del comitato di coordinamento e controllo, in caso di parità, vale doppio.

28.10 Nel caso in cui il Comitato di Coordinamento e Controllo sia chiamato dagli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, ad esprimere il proprio parere, ai sensi del precedente articolo 28.6, su una decisione che gli stessi organi abbiano espressamente e motivatamente qualificato come di interesse strategico regionale (in quanto non esclusivamente riferite al SII e aventi un impatto diretto o indiretto sulle materie di competenza regionale quali, ad esempio, la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione, le interconnessioni, la gestione dei corpi idrici nonché sulle infrastrutture strategiche a servizio di tutto o di parte rilevante del territorio regionale), e il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario, si applicherà quanto segue: (a) l'organo sociale interessato avrà facoltà di riproporre la decisione al Comitato di Coordinamento e Controllo illustrando ulteriormente le ragioni che giustificano l'adozione della decisione in quanto di interesse strategico regionale; (b) ove il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario anche nella successiva riunione, l'organo sociale interessato avrà facoltà di deliberare in merito alla relativa decisione anche discostandosi, purché in maniera adeguatamente motivata, dal parere espresso dal Comitato di Coordinamento e Controllo. La medesima disciplina si applica, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il Comitato di Coordinamento e Controllo dovesse impartire, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 28.6, direttive vincolanti agli organi sociali della Società che questi ultimi, per quanto di rispettiva competenza, ritengano, motivatamente, contrarie ad un interesse strategico regionale.

28.11 In caso di dimissioni, morte, impedimento permanente o cessazione dalla carica di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, i Comuni Soci si impegnano a far sì che la Società Veicolo nomini il/i sostituto/i con i medesimi criteri indicati al precedente articolo 28.8, entro 15 (quindici) giorni dalla data del decesso o, a seconda dei casi, dalla data di efficacia delle dimissioni, o dell'impedimento permanente o della cessazione dalla carica.

28.12 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo sono designati nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

28.13 Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato di Coordinamento e Controllo, se ritenuto necessario, può chiedere ai soci di avvalersi del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

28.14 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comitato di Coordinamento e Controllo può richiedere agli organi sociali informazioni e chiarimenti sulla gestione della Società e sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati in regime di *in house providing* ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione del SII.

28.15 Il Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli eventi gestionali che impattino in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione.

28.16 Il Consiglio di Amministrazione presenta al Comitato di Coordinamento e Controllo una relazione periodica (almeno semestrale) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi, e, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni ricevute dal Comitato di Coordinamento e Controllo e, se del caso, dall'Assemblea dei soci, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

28.17 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, in sede di approvazione della relazione periodica del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 28.16, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio sociale chiuso.

28.18 Per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo, ciascun Comune Socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate al Comitato stesso ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.2 La società di revisione deve possedere, per tutta la durata dell'incarico, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, deve essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea per la nomina di una nuova società di revisione.

Articolo 30

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con la deliberazione di nomina del Collegio stesso.

30.2 La nomina dei componenti il Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

(a) in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, un componente effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia;

(b) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi;

(c) i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigente;

(d) non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

30.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.4 Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle norme di volta in volta vigenti.

30.5 La retribuzione dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento), accantonato al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;

b) una somma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.7, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, in misura non superiore al 5% (cinque per cento), accantonato in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del SII, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati;

c) il 5% (cinque per cento), secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, riservando annualmente, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società e nei limiti consentiti dalla legge, un importo complessivamente pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) alla Società Veicolo al fine di consentirle di rispettare gli obiettivi del piano economico-finanziario di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e

d) il restante ammontare degli utili netti, accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della Società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione nonché per il miglioramento della qualità del servizio.

32.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.